

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2019/2099 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2019

recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell'autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ prevede che i contratti derivati OTC standardizzati siano compensati mediante una controparte centrale (CCP), in linea con simili requisiti vigenti in altri paesi del G20. Tale regolamento ha inoltre introdotto requisiti rigorosi in materia prudenziale, organizzativa e di condotta professionale per le CCP ed ha previsto dispositivi per la loro vigilanza prudenziale al fine di ridurre al minimo i rischi per gli utenti delle CCP e di sostenere la stabilità finanziaria.
- (2) Successivamente all'adozione del regolamento (UE) n. 648/2012, il volume dell'attività delle CCP nell'Unione e a livello mondiale è cresciuto rapidamente in termini di dimensioni e di ambito. L'espansione delle attività delle CCP è destinata a proseguire nei prossimi anni con l'introduzione di ulteriori obblighi di compensazione e l'aumento della compensazione volontaria effettuata da controparti non soggette all'obbligo di compensazione. Il regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 in modo mirato, ne migliora l'efficacia e la proporzionalità, incentiva ulteriormente le CCP ad offrire alle controparti la compensazione centralizzata dei derivati e agevola l'accesso alla compensazione per le piccole controparti finanziarie e non finanziarie. Mercati dei capitali più spessi e integrati, come risultanti dall'Unione dei mercati dei capitali (CMU), aumenteranno ulteriormente la necessità di compensazione transfrontaliera nell'Unione, accrescendo così ulteriormente l'importanza e l'interconnessione delle CCP all'interno del sistema finanziario.
- (3) Il numero di CCP attualmente stabilite nell'Unione e autorizzate a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 rimane piuttosto limitato, attestandosi a 16 CCP nell'agosto 2019. 33 CCP di paesi terzi sono state riconosciute dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) a norma di tale regolamento, e possono quindi offrire i loro servizi a partecipanti diretti e sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. I mercati della compensazione sono ben integrati in tutta l'Unione, ma altamente concentrati su determinate classi di attivi e strettamente

⁽¹⁾ GU C 385 del 15.11.2017, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 434 del 15.12.2017, pag. 63.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 ottobre 2019.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).

interconnessi. La concentrazione del rischio fa sì che il fallimento di una CCP sia un evento con una bassa probabilità ma con un impatto potenzialmente molto elevato. In linea con il consenso del G20, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento in materia di risanamento e risoluzione delle CCP nel novembre 2016 per garantire che le autorità competenti siano adeguatamente preparate ad affrontare il fallimento di una CCP, salvaguardando la stabilità finanziaria e limitando i costi per i contribuenti.

- (4) Nonostante tale proposta legislativa e alla luce dell'incremento della compensazione in termini di entità, complessità e dimensione transfrontaliera sia nell'Unione che nel mondo, è opportuno riesaminare i meccanismi di vigilanza delle CCP dell'Unione e dei paesi terzi. Affrontare in una fase iniziale i problemi individuati e prevedere meccanismi di vigilanza chiari e coerenti per le CCP sia dell'Unione che dei paesi terzi dovrebbe rafforzare la stabilità complessiva del sistema finanziario dell'Unione e ridurre ulteriormente il rischio potenziale di fallimento delle CCP.
- (5) Alla luce di tali considerazioni, il 4 maggio 2017 la Commissione ha adottato la comunicazione dal titolo «Rispondere alle sfide relative alle infrastrutture essenziali dei mercati finanziari e all'ulteriore sviluppo della CMU», in cui si afferma che sono necessarie ulteriori modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 per migliorare il quadro attuale che garantisce la stabilità finanziaria e sostiene l'ulteriore sviluppo e approfondimento dell'Unione dei mercati dei capitali.
- (6) Le disposizioni in materia di vigilanza di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 si basano principalmente sull'autorità del paese d'origine. Le CCP stabilite nell'Unione sono attualmente autorizzate e vigilate dalle autorità competenti degli Stati membri in cooperazione con i colleghi che comprendono le autorità di vigilanza nazionali, l'Aesfem, i pertinenti membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e altre autorità pertinenti. I colleghi si basano sul coordinamento e sulla condivisione delle informazioni da parte dell'autorità competente della CCP che ha la responsabilità di far rispettare le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. Prassi divergenti per la vigilanza delle CCP nell'Unione possono creare rischi di arbitraggio regolamentare e di vigilanza, mettendo a repentaglio la stabilità finanziaria e conducendo a distorsioni della concorrenza. La Commissione ha richiamato l'attenzione su tali rischi emergenti e sulla necessità di una maggiore convergenza in materia di vigilanza nella comunicazione sulla CMU del 14 settembre 2016 e nella consultazione pubblica sulle attività delle autorità europee di vigilanza (AEV). Nell'ambito del mandato generale già esistente dell'Aesfem, che consiste nell'assolvere un ruolo di coordinamento fra le autorità competenti e fra i colleghi allo scopo di pervenire a una cultura comune della vigilanza e a prassi di vigilanza uniformi, di garantire uniformità di procedure e coerenza di approccio e di giungere a risultati di vigilanza più uniformi, l'Aesfem dovrebbe dedicare particolare attenzione ai settori di vigilanza con una dimensione transfrontaliera o un possibile impatto transfrontaliero. L'Aesfem dovrebbe determinare i settori di vigilanza con una dimensione transfrontaliera o un possibile impatto transfrontaliero sulla base della sua competenza ed esperienza maturate nell'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (7) Tenuto conto del carattere globale dei mercati finanziari e della necessità di affrontare le incoerenze nella vigilanza delle CCP dell'Unione e dei paesi terzi, dovrebbe essere rafforzata la capacità dell'Aesfem di promuovere la convergenza nella vigilanza delle CCP. A tal fine, dovrebbe essere creato un comitato interno permanente per le CCP («comitato di vigilanza delle CCP»), incaricato di assolvere compiti connessi alle CCP autorizzate nell'Unione e alle CCP di paesi terzi. La costituzione, le funzioni e la composizione del comitato di vigilanza delle CCP istituito in seno all'Aesfem dovrebbero rappresentare una soluzione unica per riunire competenze in materia di vigilanza delle CCP e non dovrebbero costituire un precedente per le AEV.
- (8) Il comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe essere responsabile di compiti specifici ad esso affidati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 per garantire il buon funzionamento del mercato interno e la stabilità finanziaria dell'Unione e dei suoi Stati membri.
- (9) Al fine di includere l'intera gamma di esperienze pratiche e competenze operative in materia di vigilanza delle CCP, il comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe essere composto da un presidente, da membri indipendenti e dalle autorità competenti degli Stati membri che dispongono di una CCP autorizzata. Qualora il comitato di vigilanza delle CCP si riunisca in relazione a CCP autorizzate, le banche centrali di emissione delle valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati da tali CCP dovrebbero poter partecipare, su base volontaria, al comitato di vigilanza delle CCP relativamente ai settori in cui vengono effettuate, a livello dell'Unione, valutazioni sulla resilienza delle CCP agli sviluppi negativi dei mercati, nonché in relazione ai pertinenti sviluppi dei mercati, al fine di facilitare l'accesso alle informazioni che potrebbero essere pertinenti per lo svolgimento dei loro compiti. Qualora il comitato di vigilanza delle CCP si riunisca in relazione a CCP di paesi terzi, le banche centrali di emissione di tutte le valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari

compensati o destinati a essere compensati dalla rispettiva CCP di un paese terzo dovrebbero poter partecipare, su base volontaria, al comitato di vigilanza delle CCP per la preparazione di decisioni relative alle CCP che sono di rilevanza sistemica o suscettibili di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri (CCP di classe 2). Le banche centrali di emissione dovrebbero essere membri senza diritto di voto del comitato di vigilanza delle CCP. Il presidente del comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe poter invitare i membri dei collegi come osservatori per garantire che il comitato di vigilanza delle CCP tenga conto delle opinioni delle altre autorità interessate.

- (10) Per garantire un adeguato livello di competenze e di responsabilità, il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP dovrebbero essere nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'Aesfem («consiglio delle autorità di vigilanza») in base al merito, alle conoscenze di compensazione, di post-negoziazione, mazzite Aesfem di vigilanza prudenziale e in materia finanziaria, nonché all'esperienza in materia di vigilanza e regolamentazione delle CCP, a seguito di una procedura di selezione aperta organizzata e gestita dal consiglio delle Autorità di vigilanza, assistito dalla Commissione, che dovrebbe rispettare il principio dell'equilibrio di genere. Prima della nomina del presidente e dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP, ed entro un mese dalla loro selezione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza, il Parlamento europeo, dopo aver ascoltato le persone selezionate, dovrebbe approvare o respingere la loro designazione. Solo i candidati selezionati approvati dal Parlamento europeo possono essere nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza.
- (11) Al fine di garantire trasparenza e controllo democratico, così come a tutela dei diritti delle istituzioni dell'Unione, il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP dovrebbero essere responsabili dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio di qualsiasi decisione assunta in base al regolamento (UE) n. 648/2012.
- (12) Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP dovrebbero agire in maniera indipendente e obiettiva nell'interesse dell'Unione. Essi dovrebbero fare in modo che sia tenuto debito conto del corretto funzionamento del mercato interno e della stabilità finanziaria in ciascuno Stato membro, che dispongano o meno di CCP autorizzate, e nell'Unione.
- (13) Al fine di garantire un processo decisionale corretto, efficace e rapido in seno al comitato di vigilanza delle CCP, il presidente, i membri indipendenti e le autorità competenti degli Stati membri con una CCP autorizzata dovrebbero avere diritto di voto. I rappresentanti della banca centrale (o delle banche centrali) e gli osservatori non dovrebbero avere diritto di voto. Il comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe adottare le sue decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri; ogni membro votante dovrebbe disporre di un solo voto e, in caso di parità, dovrebbe essere determinante il voto del presidente. Il potere decisionale finale dovrebbe spettare al consiglio delle autorità di vigilanza.
- (14) Al fine di garantire un approccio di vigilanza coerente e uniforme all'interno dell'Unione, il comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe essere responsabile della preparazione di talune decisioni specifiche e dell'assolvimento di taluni compiti che sono affidati all'Aesfem. Tali responsabilità rafforzano il ruolo di coordinamento dell'Aesfem fra le autorità competenti e fra i collegi allo scopo di pervenire a una cultura comune della vigilanza e a prassi di vigilanza uniformi, in particolare per quanto riguarda i settori di vigilanza con una dimensione transfrontaliera o un possibile impatto transfrontaliero. A tale riguardo, le decisioni e attività di vigilanza pertinenti potrebbero comprendere, in particolare, i settori di vigilanza in cui divergenze nelle prassi di vigilanza possono originare rischi di arbitraggio regolamentare e di vigilanza o compromettere la stabilità finanziaria. L'Aesfem dovrebbe inoltre essere informata di tutti i pareri adottati dai collegi previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012, comprese la base decisionale oggetto del parere del collegio ed eventuali raccomandazioni formulate dal collegio in collegamento con tali pareri.
- (15) Inoltre, è opportuno che in seno al comitato di vigilanza delle CCP abbiano luogo scambi e discussioni preliminari obbligatori in merito ai progetti di decisioni delle autorità competenti delle CCP concernenti taluni settori di vigilanza di particolare importanza. In aggiunta, su base volontaria e su iniziativa delle autorità competenti delle CCP, tutti i progetti di decisioni dovrebbero poter formare oggetto di scambi preliminari. L'Aesfem non dovrebbe fornire un parere se, in esito alla discussione in seno al comitato di vigilanza delle CCP, non sono state rilevate opinioni divergenti. Nell'ambito del potere dell'Aesfem di fornire pareri dovrebbe essere garantito che l'autorità competente della CCP riceva un'ulteriore reazione riguardo ai progetti di decisioni da parte di un gruppo composto da autorità di vigilanza specializzate ed esperte nella vigilanza di CCP. I pareri dell'Aesfem non dovrebbero incidere sul potere decisionale finale dell'autorità competente della CCP, il che significa che il contenuto finale della decisione interessata sarebbe lasciato alla piena discrezionalità dell'autorità competente della CCP. Se non concorda con il parere dell'Aesfem, l'autorità competente dovrebbe presentare osservazioni a quest'ultima in merito a ogni eventuale deviazione significativa da tale parere. L'autorità competente dovrebbe poter presentare

osservazioni prima, al momento stesso o dopo l'adozione di una decisione. Tuttavia, se l'autorità competente presenta osservazioni dopo l'adozione di una decisione, dovrebbe provvedervi senza indebito ritardo. Il parere fornito dall'Aesfem non dovrebbe interferire con il potere dei collegi di determinare discrezionalmente il contenuto del loro parere, ove applicabile.

- (16) Qualora le attività di vigilanza in relazione alle CCP autorizzate rivelino una mancanza di convergenza e coerenza nell'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012, anche sulla base della consultazione obbligatoria e volontaria dell'Aesfem da parte delle autorità competenti come pure sulla base delle discussioni in seno al comitato di vigilanza delle CCP, l'Aesfem dovrebbe favorire il grado necessario di convergenza e uniformità anche emanando orientamenti, raccomandazioni o pareri. Per facilitare tale processo, il comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe poter richiedere al consiglio delle autorità di vigilanza di prendere in considerazione l'adozione di orientamenti, raccomandazioni e pareri da parte dell'Aesfem. Il comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe altresì poter presentare al consiglio delle autorità di vigilanza pareri concernenti decisioni che devono essere adottate dall'Aesfem riguardo ai compiti e alle attività delle autorità competenti delle CCP. Il comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe fornire, ad esempio, pareri su progetti di norme tecniche o progetti di orientamenti elaborati dall'Aesfem in tema di autorizzazione e vigilanza delle CCP.
- (17) Per offrire una vigilanza effettiva in relazione alle CCP di paesi terzi, è opportuno che il comitato di vigilanza delle CCP prepari progetti di decisioni completi da sottoporre all'approvazione del consiglio delle autorità di vigilanza e assolva i compiti affidati all'Aesfem con riferimento alle disposizioni relative al riconoscimento e alla vigilanza delle CCP di paesi terzi previste dal regolamento (UE) n. 648/2012. Poiché la cooperazione e l'informazione sono essenziali, quando si riunisce in relazione a CCP di paesi terzi, il comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe condividere con il collegio delle CCP di paesi terzi le informazioni pertinenti, compresi i progetti di decisioni completi da esso sottoposti al consiglio delle autorità di vigilanza, le decisioni finali adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza, gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni del comitato di vigilanza delle CCP e le domande di riconoscimento di CCP stabilite in un paese terzo.
- (18) Al fine di garantire l'efficace svolgimento dei suoi compiti, il comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe essere coadiuvato da apposito personale dell'Aesfem per la preparazione delle sue riunioni e delle analisi necessarie all'assolvimento dei suoi compiti, nonché per fornire sostegno riguardo alla cooperazione internazionale.
- (19) Le banche centrali di emissione dovrebbero essere coinvolte nella preparazione delle decisioni del comitato di vigilanza delle CCP relative alla classificazione delle CCP di paesi terzi secondo la rispettiva importanza sistemica e alla vigilanza delle CCP di classe 2, al fine di garantire il corretto esercizio dei loro compiti relativi alla politica monetaria e al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Poiché le decisioni dell'Aesfem relative alle CCP di classe 2 riguardanti i requisiti in materia di margini, il controllo del rischio di liquidità, le garanzie, il regolamento e l'approvazione di accordi di interoperabilità potrebbero rivestire particolare importanza per i compiti delle banche centrali, il comitato di vigilanza delle CCP dovrebbe consultare le banche centrali di emissione di tutte le valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati da CCP di paesi terzi sulla base di un meccanismo di «conformità o spiegazione».
- (20) Il consiglio delle autorità di vigilanza dovrebbe adottare i progetti di decisioni presentati dal comitato di vigilanza delle CCP deliberando conformemente al processo decisionale previsto dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾. Al fine di garantire un processo decisionale efficace e rapido, è opportuno che talune decisioni che non riguardano il riconoscimento, la classificazione delle CCP di paesi terzi, i requisiti specifici imposti alle CCP di classe 2, il riesame o la revoca del riconoscimento, oppure gli elementi essenziali della vigilanza su base continuativa delle CCP di paesi terzi, e per le quali è richiesta la consultazione delle banche centrali di emissione, siano adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza entro tre giorni lavorativi.
- (21) Per promuovere ulteriormente la convergenza in materia di decisioni di vigilanza, l'Aesfem dovrebbe ricevere nuovi mandati per elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione riguardanti l'estensione delle attività e dei servizi e per precisare le condizioni alle quali le modifiche dei modelli e dei parametri sono considerate significative. Inoltre, l'Aesfem dovrebbe emanare i necessari orientamenti per precisare ulteriormente le procedure comuni applicabili al processo di riesame e valutazione prudenziale relativo alle CCP.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

- (22) Il funzionamento dei collegi istituiti per le CCP dell'Unione è fondamentale per una vigilanza effettiva delle stesse. Al fine di garantire, in tutta l'Unione, la coerenza delle procedure applicate in seno ai collegi, è opportuno che gli accordi scritti che stabiliscono le modalità pratiche di funzionamento dei collegi siano perfezionati e resi più standardizzati. Per promuovere ulteriormente il ruolo dei membri dei collegi, questi ultimi dovrebbero poter contribuire alla stesura dell'ordine del giorno delle riunioni dei collegi. Onde assicurare una maggiore trasparenza dei collegi, la loro composizione dovrebbe essere pubblica. Al fine di evitare conflitti di interesse, il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ⁽⁷⁾ prevede che i compiti di vigilanza della BCE e i compiti relativi alla politica monetaria, nonché qualsiasi altro suo compito, siano assolti in maniera nettamente separata. Tale specifica separazione delle responsabilità della BCE dovrebbe essere riconosciuta. Di conseguenza, nei casi in cui la BCE è membro di un collegio istituito per una CCP dell'Unione per via della sua funzione di autorità competente di un partecipante diretto nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico nonché della sua funzione di banca centrale di emissione che rappresenta l'Eurosistema, alla BCE dovrebbero essere attribuiti due voti in seno al collegio.
- (23) Attualmente il numero di banche centrali di emissione e di autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti degli Stati membri rappresentate nei collegi istituiti per le CCP dell'Unione è limitato. Per facilitare l'accesso alle informazioni da parte di uno spettro più ampio di banche centrali di emissione e di autorità competenti di altri Stati membri la cui stabilità finanziaria potrebbe subire le conseguenze di difficoltà finanziarie della CCP, è opportuno che ulteriori banche centrali di emissione e autorità competenti abbiano la possibilità di partecipare, su richiesta, ai collegi. Per promuovere una vigilanza uniforme delle CCP in tutta l'Unione, anche il presidente o un membro indipendente del comitato di vigilanza delle CCP dovrebbero partecipare ai collegi. Al fine di garantire un processo decisionale corretto, efficace e rapido, è opportuno che le banche centrali di emissione e le autorità competenti che partecipano su richiesta, così come il presidente o il membro indipendente del comitato di vigilanza delle CCP, non abbiano diritto di voto.
- (24) Al fine di rafforzare il loro ruolo, i collegi dovrebbero poter fornire pareri su ulteriori settori di vigilanza aventi un impatto fondamentale sulle operazioni commerciali di una CCP, compresi pareri sulla valutazione di azionisti e soci titolari di partecipazioni qualificate delle CCP e sull'esternalizzazione di funzioni operative, servizi o attività. Inoltre, su richiesta di qualsiasi membro del collegio, il collegio dovrebbe poter includere nei suoi pareri raccomandazioni volte a colmare lacune nella gestione dei rischi della CCP e ad accrescerne la resilienza, previa la decisione a maggioranza del collegio. La votazione del collegio sull'inclusione di tali raccomandazioni dovrebbe essere svolta separata dalla votazione del collegio sul parere. Al fine di rafforzare gli effetti dei pareri e delle raccomandazioni del collegio, le autorità competenti dovrebbero tenerne debitamente conto e fornire una motivazione in caso di deviazioni significative da tali pareri o raccomandazioni.
- (25) Dovrebbero inoltre essere rivisti i meccanismi di vigilanza previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto concerne le CCP di paesi terzi che offrono servizi di compensazione nell'Unione. È necessario migliorare l'accesso alle informazioni, la capacità di effettuare ispezioni in loco e indagini, la possibilità di condivisione delle informazioni sulle CCP dei paesi terzi tra le autorità interessate dell'Unione e degli Stati membri, nonché la possibilità di eseguire le decisioni dell'Aesfem nei confronti delle CCP dei paesi terzi, per evitare importanti implicazioni per la stabilità finanziaria per i soggetti dell'Unione. Vi è inoltre il rischio che non sia possibile tenere conto dei cambiamenti delle regole di una CCP di un paese terzo o del quadro normativo di un paese terzo e che ciò si ripercuota negativamente sui risultati di regolamentazione o di vigilanza, determinando così condizioni di disparità tra le CCP dell'Unione e quelle dei paesi terzi.
- (26) Una quantità significativa di strumenti finanziari denominati nelle valute dell'Unione è liquidata da CCP di paesi terzi. Questo comporta notevoli sfide per le autorità dell'Unione e degli Stati membri per quanto concerne la salvaguardia della stabilità finanziaria.
- (27) Nel quadro del suo impegno per l'integrazione dei mercati finanziari, la Commissione dovrebbe continuare a determinare, tramite decisioni di equivalenza, che il quadro giuridico e di vigilanza di paesi terzi soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012. Per migliorare l'attuazione dell'attuale regime di equivalenza in relazione alle CCP, la Commissione dovrebbe, se necessario, poter specificare ulteriormente i criteri per valutare l'equivalenza dei regimi delle CCP di paesi terzi. È inoltre necessario che l'Aesfem sia incaricata del monitoraggio degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza dei regimi delle CCP dei paesi terzi che sono stati ritenuti equivalenti dalla Commissione. Ciò al fine di garantire che i criteri di equivalenza ed eventuali condizioni specifiche per il loro impiego continuino ad essere soddisfatti dai paesi terzi. È opportuno che l'Aesfem riferisca i propri risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al collegio delle CCP di paesi terzi in forma riservata.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

- (28) La Commissione attualmente può modificare, sospendere, rivedere o revocare una decisione di equivalenza in qualsiasi momento, in particolare nel caso in cui gli sviluppi che si verificano in un paese terzo incidano in modo sostanziale sugli elementi valutati in conformità con i requisiti di equivalenza a norma del regolamento (UE) n. 648/2012. Quando le autorità interessate di un paese terzo non collaborano più in buona fede con l'Aesfem o altre autorità di vigilanza dell'Unione o non riescono a soddisfare su base continuativa i requisiti di equivalenza applicabili, la Commissione può anche, tra l'altro, informare tali autorità o pubblicare una raccomandazione specifica. La Commissione, qualora decida, in qualsiasi momento, di revocare una decisione di equivalenza, può rinviare la data di applicazione di tale decisione per contrastare i rischi per la stabilità finanziaria o per evitare perturbazioni del mercato. In aggiunta a queste competenze, di cui dispone attualmente, la Commissione dovrebbe inoltre poter fissare condizioni specifiche per garantire il rispetto su base continuativa dei criteri di equivalenza da parte del paese terzo a cui si riferisce la decisione di equivalenza. La Commissione dovrebbe inoltre poter stabilire condizioni intese ad assicurare che l'Aesfem possa esercitare efficacemente le sue responsabilità in relazione alle CCP di paesi terzi riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 o in relazione al monitoraggio degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi che siano rilevanti per le decisioni di equivalenza adottate.
- (29) In considerazione della crescente dimensione transfrontaliera delle CCP e delle interconnessioni del sistema finanziario dell'Unione, è necessario migliorare la capacità dell'Unione di individuare, monitorare e attenuare i rischi potenziali legati alle CCP di paesi terzi. Il ruolo dell'Aesfem dovrebbe quindi essere rafforzato per vigilare efficacemente sulle CCP di paesi terzi che chiedono il riconoscimento per prestare servizi di compensazione nell'Unione. Dovrebbe inoltre essere migliorato il coinvolgimento delle banche centrali di emissione dell'Unione nel riconoscimento, nella vigilanza, nel riesame del riconoscimento e nella revoca del riconoscimento delle CCP di paesi terzi che operano nella valuta che esse emettono. Pertanto le banche centrali di emissione dell'Unione dovrebbero essere consultate in merito ad alcuni aspetti che incidono sulle loro responsabilità di politica monetaria in relazione a strumenti finanziari denominati in valute dell'Unione che sono compensati o destinati ad essere compensati da CCP situate al di fuori dell'Unione.
- (30) Dopo che la Commissione ha determinato l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo rispetto al quadro dell'Unione, la procedura per riconoscere le CCP di quel paese terzo dovrebbe tenere conto dei rischi posti da tali CCP per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri.
- (31) Nel valutare la domanda di riconoscimento di una CCP di un paese terzo, l'Aesfem dovrebbe valutare il livello di rischio sistemico che la CCP presenta per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti definiti nel presente regolamento. Tali criteri dovrebbero contribuire alla valutazione complessiva; nessuno di essi, considerato singolarmente, dovrebbe essere ritenuto di per sé determinante. Nel valutare il profilo di rischio di una CCP di un paese terzo, l'Aesfem dovrebbe prendere in considerazione tutti i rischi, tra cui i rischi operativi, quali frodi, attività criminali, rischi informatici e cibernetici. Tali criteri dovrebbero essere ulteriormente specificati mediante un atto delegato della Commissione. Nella definizione dei criteri si dovrebbero prendere in considerazione la natura delle operazioni compensate dalla CCP, comprese la loro complessità, la volatilità dei prezzi e la scadenza media, nonché la trasparenza e la liquidità dei mercati interessati e la misura in cui le attività di compensazione della CCP sono denominate in euro o in altre valute dell'Unione. A tale riguardo, le caratteristiche specifiche concernenti taluni contratti derivati del settore agricolo quotati ed eseguiti su mercati regolamentati di paesi terzi, che riguardano mercati che servono soprattutto controparti non finanziarie nazionali in tale paese terzo che gestiscono i loro rischi commerciali attraverso tali contratti, possono rappresentare un rischio trascurabile per i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione nell'Unione, in quanto presentano un basso livello di interconnessione sistemica con il resto del sistema finanziario. Se in un paese terzo è in vigore un quadro di risanamento e risoluzione delle CCP, l'Aesfem dovrebbe prendere in considerazione anche tale elemento nella sua analisi del livello di rischio sistemico che la CCP richiedente stabilità in tale paese terzo presenta per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri.
- (32) Le CCP che non sono di rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri dovrebbero essere considerate CCP di classe 1. Le CCP che sono di rilevanza sistemica o suscettibili di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri dovrebbero essere considerate CCP di classe 2. Se l'Aesfem determina che una CCP di un paese terzo non è di rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, a tale CCP dovrebbero applicarsi le condizioni di riconoscimento esistenti a norma del regolamento (UE) n. 648/2012. Se l'Aesfem determina che una CCP di un paese terzo è di rilevanza sistemica, dovrebbero essere imposti requisiti specifici a tale CCP. L'Aesfem dovrebbe riconoscere una CCP soltanto se essa è conforme a tali requisiti. Tali requisiti dovrebbero comprendere taluni requisiti prudenziali di cui al regolamento (UE) n. 648/2012, che mirano ad aumentare la sicurezza e l'efficienza delle CCP. L'Aesfem dovrebbe essere direttamente responsabile di assicurare che una CCP di un paese terzo di rilevanza sistemica soddisfi tali requisiti. I relativi requisiti dovrebbero altresì consentire all'Aesfem di assicurare una vigilanza piena ed effettiva di tale CCP a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.

- (33) Per garantire il corretto coinvolgimento della banca centrale (o delle banche centrali) di emissione di tutte le valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati da CCP di paesi terzi nell'ambito del riconoscimento delle CCP di classe 2, l'Aesfem, nel riconoscere tali CCP, dovrebbe tenere conto della conformità di queste ultime ai requisiti specifici che tali banche centrali di emissione potrebbero aver imposto nell'esercizio delle loro funzioni di politica monetaria. Tali requisiti dovrebbero essere relativi alla comunicazione di informazioni alla banca centrale (o le banche centrali) di emissione su richiesta motivata, alla cooperazione delle CCP con le banche centrali di emissione nel contesto della valutazione della resilienza della CCP a sviluppi di mercato sfavorevoli effettuate dall'Aesfem, all'apertura di un conto di deposito overnight presso la banca centrale (o le banche centrali) di emissione e a requisiti applicabili in situazioni eccezionali, che la banca centrale (o le banche centrali) di emissione ritenga necessari. I requisiti e i criteri di accesso della banca centrale (o delle banche centrali) di emissione per l'apertura di un conto di deposito overnight non dovrebbero comportare l'obbligo di trasferire, in tutto o in parte, i servizi di compensazione della CCP.
- (34) Riguardo ai requisiti che le banche centrali di emissione potrebbero essere in grado di imporre in situazioni eccezionali, la trasmissione della politica monetaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento potrebbero risentire degli sviluppi sui mercati compensati a livello centrale in situazioni in cui vi siano ad esempio tensioni sui mercati (in particolare i mercati monetari e dei contratti di vendita con patto di riacquisto) a cui la CCP si affida per ottenere liquidità, situazioni in cui le operazioni delle CCP contribuiscono al prosciugamento della liquidità sul mercato, o gravi malfunzionamenti degli accordi di pagamento o regolamento che impediscono alla CCP di poter rispettare i propri obblighi di pagamento o che aumentano il suo fabbisogno di liquidità. La determinazione dell'esistenza di tali situazioni eccezionali dipende unicamente da considerazioni di politica monetaria e non deve necessariamente coincidere con una situazione di emergenza relativa alla CCP. Il quadro prudenziale potrebbe pertanto non attenuare completamente i rischi derivanti da tali situazioni, il che potrebbe rendere necessaria un'azione diretta delle banche centrali di emissione volta a garantire la trasmissione della politica monetaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
- (35) In tali situazioni eccezionali, le banche centrali di emissione potrebbero aver bisogno di imporre, nella misura consentita dai rispettivi quadri istituzionali, requisiti temporanei relativi ai rischi di liquidità, agli accordi di regolamento, ai requisiti in materia di margini, alle garanzie o agli accordi di interoperabilità. Il mancato rispetto di tali requisiti temporanei potrebbe far scattare la revoca, da parte dell'Aesfem, del riconoscimento della CCP di classe 2. Tali requisiti potrebbero comprendere, in particolare, miglioramenti temporanei nella gestione del rischio di liquidità di una CCP di classe 2, ad esempio un aumento della riserva di liquidità, un aumento della frequenza della raccolta di margini infragiornalieri, limiti alle esposizioni tra due o più valute, o specifiche modalità per il deposito di contante e il regolamento dei pagamenti nella valuta della banca centrale. I requisiti non dovrebbero estendersi ad altri settori della vigilanza prudenziale né comportare automaticamente la revoca del riconoscimento. Inoltre, l'applicazione di tali requisiti dovrebbe costituire una condizione di riconoscimento solo per un periodo limitato di massimo sei mesi prorogabile una sola volta per un periodo aggiuntivo non superiore a sei mesi. Una volta scaduto tale periodo aggiuntivo, l'applicazione di tali requisiti dovrebbe cessare di costituire una condizione di riconoscimento di una CCP di classe 2. Tuttavia, nel contesto di una situazione eccezionale, nuova o diversa, non si dovrebbe impedire alle banche centrali di emissione di imporre requisiti temporanei, la cui applicazione sia una condizione di riconoscimento di una CCP di classe 2 a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (36) Prima dell'applicazione dei requisiti o prima di una loro eventuale proroga, una banca centrale di emissione dovrebbe fornire all'Aesfem, alle altre banche centrali di emissione di tutte le valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati ad essere compensati e ai membri del collegio delle CCP di paesi terzi una spiegazione degli effetti dei requisiti che intende imporre sull'efficienza, la solidità e la resilienza delle CCP, nonché una giustificazione della necessità e proporzionalità dei requisiti rispetto all'obiettivo di garantire la trasmissione della politica monetaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, pur nel dovuto rispetto della necessità di proteggere informazioni riservate o sensibili. Al fine di evitare duplicazioni, la banca centrale di emissione dovrebbe cooperare e condividere informazioni su base continuativa con l'Aesfem e le altre banche centrali di emissione di tutte le valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati in relazione ai requisiti temporanei applicabili in situazioni eccezionali.
- (37) La banca centrale (o le banche centrali) di emissione dovrebbe comunicare all'Aesfem se la CCP di classe 2 rispetta gli eventuali requisiti aggiuntivi quanto prima, e in ogni caso entro trenta giorni lavorativi dalla determinazione che una CCP di un paese terzo non è una CCP di classe 1 o entro novanta giorni lavorativi dall'imposizione di requisiti aggiuntivi quando tali requisiti siano stati imposti dopo il riconoscimento di una CCP di classe 2.

- (38) Il livello di rischio posto da una CCP di rilevanza sistemica per il sistema finanziario e la stabilità dell'Unione è variabile. I requisiti per le CCP di rilevanza sistemica dovrebbero pertanto essere applicati in maniera proporzionata ai rischi che la CCP potrebbe porre per l'Unione. Qualora, previa consultazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e in accordo con la banca centrale (o le banche centrali) di emissione di tutte le valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati da una CCP di un paese terzo, l'Aesfem concluda, sulla base di una valutazione circostanziata, inclusa una valutazione tecnica quantitativa dei costi e benefici, che una CCP di un paese terzo o alcuni dei suoi servizi di compensazione presentano una rilevanza sistemica talmente significativa che il rispetto dei requisiti specifici stabiliti nel regolamento (UE) n. 648/2012 non porrebbe sufficiente rimedio al rischio per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, e nel caso in cui altre misure siano ritenute insufficienti per far fronte ai rischi per la stabilità finanziaria, l'Aesfem stessa dovrebbe raccomandare alla Commissione di non riconoscere tale CCP o alcuni suoi servizi di compensazione. Seguendo tale procedura, l'Aesfem potrebbe raccomandare alla Commissione di non riconoscere una CCP, indipendentemente dal fatto che la CCP o alcuni suoi servizi siano stati previamente classificati come di classe 2.
- (39) Sulla base di tale raccomandazione, la Commissione dovrebbe poter adottare, come misura di ultima istanza, un atto di esecuzione che precisi che alla CCP di paese terzo in questione non dovrebbe essere consentito di fornire alcuni o tutti i servizi di compensazione a partecipanti diretti e sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione, a meno che tale CCP non sia autorizzata a farlo in uno Stato membro in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012. Tale atto di esecuzione dovrebbe anche fissare un periodo di adattamento adeguato non superiore a due anni prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi e dovrebbe indicare le condizioni alle quali tale CCP può continuare a fornire taluni servizi o attività di compensazione durante il periodo di adattamento e le eventuali misure che dovrebbero essere adottate durante tale periodo al fine di limitare i possibili costi a carico dei partecipanti diretti e dei rispettivi clienti, in particolare quelli stabiliti nell'Unione.
- (40) Per le banche centrali di emissione è importante essere consultate dall'Aesfem su base individuale ed esprimere il loro accordo in merito a qualsiasi raccomandazione di negare il riconoscimento di una CCP di un paese terzo, visto l'impatto che tale decisione potrebbe avere sulla rispettiva valuta di emissione e in merito alla relazione dell'Aesfem sull'applicazione di un potenziale atto di esecuzione della Commissione adottato a seguito di tale raccomandazione. Tuttavia, nel caso di una simile raccomandazione o relazione, l'accordo o i rilievi che una banca centrale di emissione potrebbe sollevare dovrebbero essere attinenti solo alla propria valuta di emissione e non alla raccomandazione o alla relazione nel loro complesso.
- (41) L'Aesfem dovrebbe riesaminare periodicamente il riconoscimento delle CCP di paesi terzi così come la loro classificazione come CCP di classe 1 o di classe 2. A tale riguardo, l'Aesfem dovrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, le modifiche relative alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle attività delle CCP di paesi terzi. Tale riesame dovrebbe essere effettuato almeno ogni cinque anni e ogniqualvolta una CCP riconosciuta di un paese terzo abbia esteso o ridotto la gamma delle sue attività e dei suoi servizi nell'Unione. Se, a seguito di tale riesame, determina che una CCP di classe 1 dovrebbe essere classificata come CCP di classe 2, l'Aesfem dovrebbe fissare un periodo di adattamento adeguato non superiore a diciotto mesi entro cui la CCP dovrebbe conformarsi ai requisiti applicabili alle CCP di classe 2.
- (42) Su richiesta di una CCP di classe 2, l'Aesfem dovrebbe inoltre poter tenere conto della misura in cui la conformità di una tale CCP ai requisiti applicabili in tale paese terzo sia comparabile alla conformità di detta CCP ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012. Nel condurre tale valutazione, l'Aesfem dovrebbe considerare l'atto di esecuzione adottato dalla Commissione che stabilisce che le disposizioni giuridiche e di vigilanza del paese terzo in cui è stabilita la CCP sono equivalenti a quelle del regolamento (UE) n. 648/2012 e le eventuali condizioni cui l'applicazione di tale atto di esecuzione potrebbe essere soggetta. Al fine di garantire la proporzionalità, nel condurre tale valutazione l'Aesfem dovrebbe altresì considerare in che misura gli strumenti finanziari compensati dalla CCP sono denominati in valute dell'Unione. La Commissione dovrebbe adottare un atto delegato che specifichi le modalità e le condizioni per valutare tale conformità comparabile.
- (43) Occorre che l'Aesfem disponga di tutti i poteri necessari a vigilare sulle CCP di paesi terzi riconosciute per garantirne la continua conformità ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (44) Al fine di facilitare la condivisione delle informazioni e la cooperazione tra l'Aesfem, le autorità competenti degli Stati membri responsabili della vigilanza delle CCP, e le autorità competenti responsabili della vigilanza dei soggetti su cui le operazioni delle CCP di paesi terzi potrebbero avere un impatto, l'Aesfem dovrebbe istituire un collegio delle CCP di paesi terzi. I membri del collegio dovrebbero poter chiedere che il comitato di vigilanza delle CCP discuta temi specifici relativi alle CCP di paesi terzi.

- (45) Al fine di consentire all'Aesfem di svolgere i propri compiti in relazione alle CCP di paesi terzi in modo efficace, le CCP dei paesi terzi dovrebbero versare commissioni per le attività di vigilanza per i compiti amministrativi e di vigilanza svolti dall'Aesfem. Le commissioni dovrebbero coprire i costi associati alle domande di riconoscimento delle CCP di paesi terzi e alla vigilanza su di esse. La Commissione dovrebbe adottare un atto delegato che specifichi ulteriormente il tipo di commissioni, le fattispecie per cui sono esigibili, il loro importo e le loro modalità di pagamento.
- (46) È opportuno che l'Aesfem possa svolgere indagini e ispezioni in loco presso le CCP di classe 2 e i terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni operative, servizi o attività. Se del caso, le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti stabiliti nell'Unione dovrebbero essere informate dei risultati di tali indagini e ispezioni in loco. Le banche centrali di emissione di tutte le valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP dovrebbero poter chiedere di partecipare a dette ispezioni in loco qualora ciò sia utile all'esercizio delle loro funzioni di politica monetaria.
- (47) L'Aesfem dovrebbe poter imporre sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento per obbligare le CCP dei paesi terzi a porre fine a una violazione, a fornire in maniera completa e accurata le informazioni richieste dall'Aesfem o a sottoporsi a indagini o a ispezioni in loco.
- (48) L'Aesfem dovrebbe poter infliggere sanzioni amministrative pecuniarie alle CCP di classe 1 e di classe 2 qualora verifichi che, intenzionalmente o per negligenza, abbiano violato il regolamento (UE) n. 648/2012 fornendo all'Aesfem informazioni inesatte o fuorvianti. Inoltre l'Aesfem dovrebbe poter infliggere sanzioni amministrative pecuniarie alle CCP di classe 2 qualora verifichi che, intenzionalmente o per negligenza, abbiano violato i requisiti aggiuntivi ad esse applicabili in virtù di tale regolamento. Qualora l'Aesfem abbia valutato che una CCP di classe 2 che rispetta il quadro normativo applicabile del paese terzo è ritenuta conforme ai requisiti fissati all'articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, la condotta di tale CCP non dovrebbe essere considerata una violazione di tale regolamento nella misura in cui sia conforme a tali requisiti comparabili.
- (49) Le sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbero essere irrogate proporzionalmente alla gravità della violazione. Le violazioni dovrebbero essere divise in più categorie, per ciascuna delle quali dovrebbero esistere specifiche sanzioni amministrative pecuniarie. Al fine del calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta per una data violazione, l'Aesfem dovrebbe ricorrere a un sistema articolato in due fasi, consistente nello stabilire un importo di base da modulare, all'occorrenza, in funzione di determinati coefficienti. L'importo di base dovrebbe essere fissato tenendo conto del fatturato annuo delle CCP di paesi terzi in questione, e dovrebbe essere quindi adeguato, aumentandolo o riducendolo tramite l'applicazione dei coefficienti pertinenti, conformemente al presente regolamento.
- (50) Il presente regolamento fissa coefficienti applicati in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per dare all'Aesfem gli strumenti necessari per imporre una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità della violazione commessa da una CCP di un paese terzo, tenendo conto delle circostanze in cui è stata commessa la violazione.
- (51) La decisione di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento dovrebbe basarsi su un'indagine indipendente.
- (52) Prima di decidere se imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, l'Aesfem dovrebbe concedere alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite, al fine di rispettare il loro diritto di difesa.
- (53) L'Aesfem dovrebbe astenersi dall'imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento laddove una sentenza di assoluzione o condanna per fatti identici, o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.
- (54) Le decisioni dell'Aesfem relative all'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento dovrebbero essere esecutive e la loro esecuzione dovrebbe essere soggetta alle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio ha luogo. Le norme di procedura civile non dovrebbero comprendere norme di procedura penale, ma potrebbero comprendere norme di procedura amministrativa.
- (55) In caso di violazione commessa da una CCP di classe 2, è opportuno che l'Aesfem abbia la facoltà di applicare una serie di misure di vigilanza, comprese la richiesta alla CCP di classe 2 di porre fine alla violazione e, in ultima istanza, la revoca del riconoscimento in caso di violazioni gravi o ripetute del regolamento (UE) n. 648/2012. È necessario che le misure di vigilanza siano applicate dall'Aesfem tenendo conto della natura e della gravità della violazione e nel rispetto del principio di proporzionalità. Prima di adottare una decisione in merito a misure di vigilanza, l'Aesfem dovrebbe concedere alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite, al fine di rispettare il loro diritto di difesa. Qualora decida di revocare il riconoscimento, l'Aesfem dovrebbe limitare le potenziali perturbazioni del mercato fissando un periodo di adattamento adeguato non superiore a due anni.

- (56) In relazione alla convalida da parte delle autorità competenti e dell'Aesfem di modifiche significative dei modelli e dei parametri adottati per calcolare i requisiti in materia di margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento, i requisiti in materia di garanzie, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi di una CCP, occorre chiarire gli aspetti procedurali e l'interazione di tale convalida con la decisione del collegio. L'adozione preliminare di una modifica significativa di tali modelli o parametri dovrebbe essere possibile, se necessario, in particolare qualora la modifica in tempi rapidi sia necessaria per garantire la solidità della gestione dei rischi della CCP.
- (57) Una vigilanza effettiva delle CCP si basa sullo sviluppo di abilità, competenze e capacità, nonché sullo sviluppo di relazioni cooperative e sugli scambi tra istituzioni. Dal momento che questi sono tutti processi che si realizzano nel tempo e seguono una loro dinamica, la concezione di un sistema di vigilanza funzionale, efficace ed efficiente delle CCP dovrebbe tenere conto della sua potenziale evoluzione nel lungo termine. Pertanto, è probabile che la ripartizione delle competenze stabilita nel presente regolamento si evolva con lo sviluppo nel tempo del ruolo e delle capacità dell'Aesfem, coadiuvata dal comitato di vigilanza delle CCP. Al fine di mettere a punto un approccio di vigilanza delle CCP efficiente e resiliente, la Commissione dovrebbe riesaminare l'efficacia dei compiti dell'Aesfem, in particolare quelli del comitato di vigilanza delle CCP, nel promuovere la convergenza e la coerenza dell'applicazione nell'Unione del regolamento (UE) n. 648/2012, nonché della ripartizione delle responsabilità tra le istituzioni e gli organi dell'Unione e degli Stati membri. La Commissione dovrebbe inoltre illustrare in una relazione l'impatto del presente regolamento sulle condizioni di parità di trattamento tra CCP e valutare il quadro per il riconoscimento e la vigilanza delle CCP di paesi terzi. La Commissione dovrebbe presentare la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, congiuntamente ad eventuali opportune proposte.
- (58) Al fine di garantire l'effettiva applicazione delle norme fissate dal presente regolamento in relazione alle CCP di paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda la precisazione ulteriore del tipo di commissioni, le fattispecie per cui sono esigibili, il loro importo e le loro modalità di pagamento; l'ulteriore precisazione dei criteri per determinare se una CCP di un paese terzo è di rilevanza sistemica o è suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri; l'ulteriore specificazione dei criteri da usare nelle valutazioni di equivalenza dei paesi terzi; la precisazione del modo in cui determinati requisiti devono essere rispettati dalle CCP di paesi terzi e a quali condizioni; ulteriori norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese le disposizioni sul diritto di difesa, i termini, la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e i termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento; e interventi di modifica dell'allegato IV per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽⁸⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (59) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento delle CCP dei paesi terzi e l'equivalenza dei quadri giuridici dei paesi terzi, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (60) Al fine di garantire un'armonizzazione coerente delle norme e delle prassi di vigilanza sull'estensione delle attività e dei servizi, collegi ed esame dei modelli, prove di stress e prove a posteriori alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione sviluppate dall'Aesfem rispetto alle condizioni alle quali i servizi o le attività supplementari cui una CCP desidera estendere la propria attività non sono coperti dall'autorizzazione iniziale; le condizioni alle quali le valute dell'Unione devono essere considerate le più pertinenti ai fini della partecipazione delle banche centrali di emissione ai collegi e le modalità pratiche di funzionamento dei collegi; e che specifichino le condizioni alle quali le modifiche dei modelli e dei parametri delle CCP sono significative. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

⁽⁸⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (61) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire aumentare la sicurezza e l'efficienza delle CCP stabilendo requisiti uniformi per le loro attività, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (62) L'esercizio da parte dell'Aesfem del potere di riconoscere le CCP di paesi terzi come CCP di classe 1 o di classe 2 dovrebbe essere rinviato fino all'ulteriore precisazione dei criteri che permettano di valutare quanto segue: a) se una CCP di un paese terzo sia di rilevanza sistemica o suscettibile di assumere rilevanza sistemica per il sistema finanziario dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri; e b) la conformità comparabile.
- (63) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 648/2012,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:

- 1) all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le CCP autorizzate in conformità dell'articolo 17 o riconosciute in conformità dell'articolo 25 e, rispettivamente, la data di autorizzazione o riconoscimento, con indicazione delle CCP che sono autorizzate o riconosciute ai fini dell'obbligo di compensazione;»;

- 2) all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'Aesfem elabora, in cooperazione con il SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni alle quali i servizi o le attività aggiuntivi a cui una CCP intenda estendere il proprio ambito operativo non sono coperti dall'autorizzazione iniziale e richiedono pertanto un'estensione dell'autorizzazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo e specificano altresì la procedura volta a consultare il collegio istituito a norma dell'articolo 18 per stabilire se tali condizioni siano o meno soddisfatte.

L'Aesfem presenta alla Commissione detti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 2 gennaio 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

- 3) all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'autorità competente accerta che la stessa sia completa. Se la domanda è incompleta, l'autorità competente fissa un termine entro il quale la CCP richiedente deve trasmettere informazioni supplementari. Al ricevimento di tali informazioni supplementari, l'autorità competente trasmette immediatamente queste ultime all'Aesfem e al collegio istituito in conformità all'articolo 18, paragrafo 1. Una volta accertato che la domanda è completa, l'autorità competente ne dà comunicazione alla CCP richiedente, ai membri del collegio e all'Aesfem.»;

- 4) l'articolo 18 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro trenta giorni di calendario dalla presentazione della domanda completa in conformità dell'articolo 17, l'autorità competente della CCP istituisce, gestisce e presiede un collegio per facilitare l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 15, 17, 30, 31, 32, 35, 49, 51 e 54.»;

b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il presidente o uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 2, lettere a) e b);»;

c) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti della CCP stabiliti nei tre Stati membri che, su base aggregata e nell'arco di un anno, danno il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP di cui all'articolo 42 del presente regolamento, compresa, se del caso, la BCE nel quadro delle funzioni conferitele relativamente alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (*);

(*) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).»;

d) al paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«c bis) le autorità competenti responsabili per la vigilanza dei partecipanti diretti della CCP diverse da quelle di cui alla lettera c), previo consenso dell'autorità competente della CCP. Tali autorità competenti richiedono il consenso dell'autorità competente della CCP per partecipare al collegio, motivando la richiesta sulla base di una loro valutazione dell'impatto che le difficoltà finanziarie della CCP potrebbero avere sulla stabilità finanziaria del rispettivo Stato membro. Qualora non accolga la richiesta, l'autorità competente della CCP ne espone per iscritto le ragioni in modo completo e dettagliato.»;

e) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:

«i) le banche centrali che emettono le valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP diverse da quelle di cui alla lettera h), previo consenso dell'autorità competente della CCP. Tali banche centrali di emissione richiedono il consenso dell'autorità competente della CCP per partecipare al collegio, motivando la richiesta sulla base di una loro valutazione dell'impatto che le difficoltà finanziarie della CCP potrebbero avere sulla rispettiva valuta di emissione. Qualora non accolga la richiesta, l'autorità competente della CCP fornisce motivazioni complete e dettagliate per iscritto.»;

f) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«L'autorità competente della CCP pubblica sul proprio sito web un elenco dei membri del collegio. L'autorità competente della CCP aggiorna tale elenco senza indebito ritardo dopo ogni modifica della composizione del collegio. L'autorità competente della CCP notifica tale elenco all'Aesfem entro trenta giorni di calendario dall'istituzione del collegio o dalla modifica della sua composizione. Dopo il ricevimento della notifica da parte dell'autorità competente della CCP, l'Aesfem pubblica sul proprio sito web senza indebito ritardo l'elenco dei membri di tale collegio.»;

g) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti assegnati ai collegi ai sensi del primo comma, i membri del collegio di cui al paragrafo 2 sono autorizzati a contribuire alla stesura dell'ordine del giorno delle riunioni del collegio, in particolare aggiungendo punti all'ordine del giorno di una riunione.»;

h) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tale accordo definisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese regole dettagliate su quanto segue:

i) le procedure di voto di cui all'articolo 19, paragrafo 3;

ii) le procedure per la stesura dell'ordine del giorno delle riunioni del collegio;

- iii) la frequenza delle riunioni del collegio;
- iv) il formato e la portata delle informazioni che devono essere fornite dall'autorità competente della CCP ai membri del collegio, in particolare per quanto riguarda le informazioni che devono essere fornite a norma dell'articolo 21, paragrafo 4;
- v) gli opportuni termini temporali minimi per la valutazione della documentazione pertinente da parte dei membri del collegio;
- vi) le modalità di comunicazione tra i membri del collegio.

L'accordo può inoltre precisare i compiti da delegare all'autorità competente della CCP o ad un altro membro del collegio.»;

- i) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per garantire il funzionamento coerente e uniforme dei collegi in tutta l'Unione, l'Aesfem elabora, in cooperazione con il SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni alle quali le valute dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera h), sono da considerare le principali e precisare le modalità pratiche di cui al paragrafo 5.

L'Aesfem presenta alla Commissione detti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 2 gennaio 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

- 5) l'articolo 19 è così modificato:

- a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Nei casi in cui il collegio fornisce un parere ai sensi del presente regolamento, su richiesta di qualsiasi membro del collegio e previa adozione a maggioranza del collegio a norma del paragrafo 3 del presente articolo, tale parere, oltre a indicare se la CCP è conforme al presente regolamento, può includere raccomandazioni volte a colmare lacune nella gestione dei rischi della CCP e ad accrescerne la resilienza.

Nei casi in cui il collegio può fornire un parere, qualsiasi banca centrale di emissione che è membro del collegio ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, lettere h) e i), può adottare raccomandazioni relative alla valuta che emette.»;

- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il parere di maggioranza del collegio è adottato a maggioranza semplice dei suoi membri.

Qualora un collegio sia costituito da un massimo di dodici membri, votano non più di due membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto. Qualora un collegio sia costituito da più di dodici membri, votano non più di tre membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto.

Se è membro del collegio in forza dell'articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e h), la BCE dispone di due voti.

I membri del collegio di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a), c bis) e i), non hanno diritto di voto sui pareri del collegio.»;

- c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Fatta salva la procedura prescritta all'articolo 17, l'autorità competente tiene debitamente conto del parere del collegio emesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo, comprese eventuali raccomandazioni volte a colmare lacune nella gestione dei rischi della CCP e ad accrescerne la resilienza. Se l'autorità competente della CCP non concorda con il parere del collegio, comprese le raccomandazioni ivi contenute volte a colmare lacune nelle procedure di gestione dei rischi della CCP e ad accrescerne la resilienza, motiva in modo esauriente la sua decisione dando delucidazioni su ogni eventuale scostamento significativo dal parere o dalle raccomandazioni.»;

6) l'articolo 21 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo il ruolo del collegio, le autorità competenti di cui all'articolo 22 riesaminano le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati dalle CCP per conformarsi al presente regolamento e valutano i rischi, che comprendono almeno i rischi finanziari e operativi, ai quali le CCP sono o potrebbero essere esposte.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità competenti stabiliscono la frequenza e l'accuratezza del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, tenendo conto in particolare delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, della scala e della complessità delle attività nonché dell'interconnessione con altre infrastrutture dei mercati finanziari delle CCP interessate. Il riesame e la valutazione sono aggiornati almeno una volta l'anno.

Le CCP sono soggette a ispezioni in loco. Su richiesta dell'Aesfem, le autorità competenti possono invitare il personale dell'Aesfem a partecipare alle ispezioni in loco.

L'autorità competente può trasmettere all'Aesfem tutte le informazioni ricevute dalle CCP durante o in relazione alle ispezioni in loco.»;

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Entro il 2 gennaio 2021, al fine di garantire uniformità in termini di formato, frequenza e accuratezza del riesame effettuato dalle autorità competenti nazionali a norma del presente articolo, l'Aesfem emana orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare ulteriormente, in un modo che sia adeguato alle dimensioni, alla struttura e all'organizzazione interna delle CCP e alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, le procedure e metodologie comuni applicabili al processo di riesame e valutazione prudenziale di cui ai paragrafi 1 e 2 e al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo.»;

7) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 23 bis

Cooperazione in materia di vigilanza tra autorità competenti e Aesfem riguardo alle CCP autorizzate

1. L'Aesfem assolve un ruolo di coordinamento fra le autorità competenti e fra i collegi allo scopo di pervenire a una cultura comune della vigilanza e a prassi di vigilanza uniformi, di garantire uniformità di procedure e coerenza di approccio e di giungere a risultati di vigilanza più uniformi, in particolare per quanto riguarda i settori di vigilanza con una dimensione transfrontaliera o un possibile impatto transfrontaliero.

2. Prima di adottare qualsiasi atto o misura ai sensi degli articoli 7, 8, 14, 15, da 29 a 33, 35, 36 e 54, le autorità competenti sottopongono i loro progetti di decisione all'Aesfem.

Le autorità competenti possono altresì sottoporre progetti di decisione all'Aesfem prima di adottare qualsiasi altro atto o misura in conformità delle loro funzioni a norma dell'articolo 22, paragrafo 1.

3. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di un progetto di decisione presentato conformemente al paragrafo 2 in relazione a un articolo specifico, l'Aesfem fornisce all'autorità competente un parere riguardo a detto progetto di decisione qualora ciò sia necessario per promuovere un'applicazione uniforme e coerente di tale articolo.

Se il progetto di decisione sottoposto all'Aesfem in conformità del paragrafo 2 rivela una mancanza di convergenza o coerenza nell'applicazione del presente regolamento, l'Aesfem emana orientamenti o raccomandazioni al fine di promuovere la necessaria uniformità o coerenza nell'applicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4. Qualora l'Aesfem adotti un parere conformemente al paragrafo 3, l'autorità competente lo tiene in debita considerazione e informa l'Aesfem di ogni successiva azione o inazione. Se non concorda con il parere dell'Aesfem, l'autorità competente presenta osservazioni a quest'ultima in merito a ogni eventuale deviazione significativa da tale parere.»;

8) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Situazioni di emergenza

L'autorità competente della CCP o qualsiasi altra autorità pertinente informa l'Aesfem, il collegio, i membri interessati del SEBC e le altre autorità interessate, senza indebito ritardo, di ogni situazione di emergenza in relazione a una CCP, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari, che potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati, sulla trasmissione della politica monetaria, sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui la CCP o uno dei suoi partecipanti diretti sono stabiliti.»;

9) è inserito il capo seguente:

«CAPO 3 bis

Comitato di vigilanza delle CCP

Articolo 24 bis

Comitato di vigilanza delle CCP

1. L'Aesfem istituisce un comitato interno permanente a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1095/2010 ai fini della preparazione dei progetti di decisione per adozione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza nonché dell'assolvimento dei compiti di cui ai paragrafi 7, 9 e 10 del presente articolo ("comitato di vigilanza delle CCP").

2. Il comitato di vigilanza delle CCP è composto:

a) dal presidente, con diritto di voto;

b) da due membri indipendenti, con diritto di voto;

c) dalle autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 22 del presente regolamento che dispongono di una CCP autorizzata, con diritto di voto; qualora uno Stato membro abbia designato varie autorità competenti, ciascuna delle autorità competenti designate di detto Stato membro può decidere di nominare un rappresentante ai fini della partecipazione ai sensi della presente lettera; tuttavia, per le procedure di voto di cui all'articolo 24 *quater*, i rappresentanti dei rispettivi Stati membri sono considerati complessivamente un solo membro con diritto di voto;

d) le banche centrali di emissione seguenti:

i) se il comitato di vigilanza delle CCP si riunisce in relazione a CCP di paesi terzi, ai fini della preparazione di tutte le decisioni relative agli articoli di cui al paragrafo 10 del presente articolo in relazione alle CCP di classe 2 e all'articolo 25, paragrafo 2 *bis*, le banche centrali di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), che hanno chiesto di partecipare al comitato di vigilanza delle CCP, senza diritto di voto;

ii) se il comitato di vigilanza delle CCP si riunisce in relazione a CCP autorizzate in conformità dell'articolo 14, nel quadro delle discussioni relative al paragrafo 7, lettera b), e al paragrafo 7, lettera c), punto iv), del presente articolo, le banche centrali di emissione delle valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati da CCP autorizzate che hanno chiesto di partecipare al comitato di vigilanza delle CCP, senza diritto di voto.

La partecipazione ai fini dei punti i) e ii) è accordata automaticamente su presentazione di un'unica domanda indirizzata per iscritto al presidente.

3. Il presidente può invitare a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni del comitato di vigilanza delle CCP, se appropriato e necessario, membri dei collegi di cui all'articolo 18.

4. Le riunioni del comitato di vigilanza delle CCP sono convocate dal suo presidente di propria iniziativa o su richiesta di uno dei membri con diritto di voto. Il comitato di vigilanza delle CCP si riunisce almeno cinque volte l'anno.

5. Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP sono professionisti indipendenti impiegati a tempo pieno. Sono nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza in base al merito, alle competenze, alle conoscenze in materia di compensazione, di post-negoziazione, di vigilanza prudenziale e di materie finanziarie, nonché all'esperienza pertinente in materia di vigilanza e regolamentazione delle CCP, tramite una procedura di selezione aperta.

Prima della nomina del presidente e dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP, ed entro un mese dalla selezione da parte del consiglio delle autorità di vigilanza che presenta al Parlamento europeo un elenco ristretto di candidati rispettoso dell'equilibrio di genere, il Parlamento europeo, dopo aver ascoltato i candidati selezionati, li approverà o li respingerà.

Se il presidente o uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni o è stato riconosciuto responsabile di gravi illeciti, il Consiglio può, su proposta della Commissione approvata dal Parlamento europeo, adottare una decisione di esecuzione per rimuoverlo dall'incarico. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Il Parlamento europeo o il Consiglio possono comunicare alla Commissione che ritengono soddisfatte le condizioni per rimuovere dall'incarico il presidente o uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP; la Commissione risponde a tale comunicazione.

Il mandato del presidente e dei membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.

6. Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP non ricoprono alcuna carica a livello nazionale, dell'Unione o internazionale. Essi agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse esclusivo dell'Unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte di istituzioni od organi dell'Unione, governi degli Stati membri o altri soggetti pubblici o privati.

Né gli Stati membri, né le istituzioni o gli organi dell'Unione, né altri soggetti pubblici o privati cercano di influenzare il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP nello svolgimento dei loro compiti.

Conformemente allo statuto dei funzionari di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1095/2010, il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP, terminato l'incarico, sono tenuti ad osservare i doveri di onestà e discrezione nell'accettare determinate funzioni o determinati vantaggi.

7. In relazione alle CCP che sono autorizzate o che presentano domanda di autorizzazione conformemente all'articolo 14 del presente regolamento, il comitato di vigilanza delle CCP, ai fini dell'articolo 23 *bis*, paragrafo 1, del presente regolamento, prepara decisioni e assolve i compiti affidati all'Aesfem dall'articolo 23 *bis*, paragrafo 3, del presente regolamento e dalle lettere seguenti:

- a) con periodicità almeno annuale, conduce un'analisi *inter pares* delle attività di vigilanza di tutte le autorità competenti in relazione all'autorizzazione e alla vigilanza delle CCP, come previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010;
- b) con periodicità almeno annuale, avvia e coordina in tutta l'Unione le valutazioni sulla resilienza delle CCP agli sviluppi negativi dei mercati, come previsto dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
- c) promuove le discussioni e gli scambi periodici tra le autorità competenti designate in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento:
 - i) sulle pertinenti attività di vigilanza e sulle decisioni che sono state adottate dalle autorità competenti di cui all'articolo 22 nell'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento in ordine all'autorizzazione e alla vigilanza delle CCP stabilite nel loro territorio;
 - ii) sui progetti di decisione sottoposti da un'autorità competente all'Aesfem conformemente all'articolo 23 *bis*, paragrafo 2, primo comma;
 - iii) sui progetti di decisione sottoposti volontariamente da un'autorità competente all'Aesfem conformemente all'articolo 23 *bis*, paragrafo 2, secondo comma;

- iv) sui pertinenti sviluppi dei mercati, compresi le situazioni o gli eventi che influiscono o possono influire sulla solidità finanziaria o prudenziale o sulla resilienza delle CCP autorizzate in conformità dell'articolo 14 o dei loro partecipanti diretti;
- d) è informato e discute in merito a tutti i pareri e le raccomandazioni adottati dai collegi a norma dell'articolo 19 del presente regolamento, al fine di contribuire al funzionamento coerente e uniforme dei collegi e di promuovere la coerenza nell'applicazione del presente regolamento presso gli stessi.

Ai fini del primo comma, lettere da a) a d), le autorità competenti forniscono all'Aesfem tutte le informazioni e la documentazione pertinenti senza indebito ritardo.

8. Se le attività o lo scambio di cui al paragrafo 7, lettere da a) a d), rivelano una mancanza di convergenza e coerenza nell'applicazione del presente regolamento, l'Aesfem emana le raccomandazioni e gli orientamenti necessari in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 o i pareri in conformità dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Se una valutazione ai sensi del paragrafo 7, lettera b), rivela carenze nella resilienza di una o più CCP, l'Aesfem formula le necessarie raccomandazioni ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9. Inoltre, il comitato di vigilanza delle CCP può:

- a) in base alle sue attività di cui al paragrafo 7, lettere da a) a d), chiedere al consiglio delle autorità di vigilanza di prendere in esame la necessità che l'Aesfem adotti orientamenti, raccomandazioni e pareri per affrontare una mancanza di convergenza e coerenza nell'applicazione del presente regolamento presso le autorità competenti e i collegi. Il consiglio delle autorità di vigilanza valuta opportunamente tali richieste e fornisce una risposta adeguata;
- b) presentare pareri al consiglio delle autorità di vigilanza sulle decisioni da adottare in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1095/2010, ad eccezione delle decisioni di cui agli articoli 17 e 19 di tale regolamento, relativamente ai compiti attribuiti alle autorità competenti di cui all'articolo 22 del presente regolamento.

10. In relazione alle CCP di paesi terzi, il comitato di vigilanza delle CCP prepara progetti di decisione che devono essere adottati dal consiglio delle autorità di vigilanza e assolve i compiti affidati all'Aesfem negli articoli 25, 25 bis, 25 ter, da 25 septies a 25 octodecies e 85, paragrafo 6.

11. In relazione alle CCP di paesi terzi, il comitato di vigilanza delle CCP condivide con il collegio delle CCP di paesi terzi di cui all'articolo 25 *quater* gli ordini del giorno delle sue riunioni prima che queste abbiano luogo, i verbali delle riunioni, i progetti di decisioni completi che sottopone al consiglio delle autorità di vigilanza e le decisioni finali adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza.

12. Il comitato di vigilanza delle CCP è coadiuvato da apposito personale dell'Aesfem in possesso di sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza, il al fine di:

- a) preparare le riunioni del comitato di vigilanza delle CCP;
- b) realizzare le analisi necessarie al comitato di vigilanza delle CCP per l'assolvimento dei suoi compiti;
- c) sostenere il comitato di vigilanza delle CCP nella cooperazione internazionale a livello amministrativo.

13. Ai fini del presente regolamento, l'Aesfem provvede alla separazione strutturale tra il comitato di vigilanza delle CCP e le altre funzioni previste dal regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 24 ter

Consultazione delle banche centrali di emissione

1. Per quanto riguarda le decisioni da adottare a norma degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54 in relazione alle CCP di classe 2, il comitato di vigilanza delle CCP consulta le banche centrali di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f). Ciascuna banca centrale di emissione può comunicare una risposta. La risposta è ricevuta entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione del progetto di decisione. In situazioni di emergenza il suddetto periodo non supera le 24 ore. Se propone modifiche o solleva obiezioni riguardo ai progetti di decisioni a norma degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54, la banca centrale di emissione fornisce motivazioni complete e dettagliate, per iscritto. Al termine del periodo di consultazione, il comitato di vigilanza delle CCP prende debitamente in esame le modifiche proposte dalle banche centrali di emissione.

2. Qualora il comitato di vigilanza delle CCP non tenga conto, nel suo progetto di decisione, delle modifiche proposte da una banca centrale di emissione, il comitato di vigilanza delle CCP ne informa la banca centrale di emissione interessata, per iscritto, illustrando in modo esauriente le ragioni per le quali non ha tenuto conto delle modifiche proposte da tale banca centrale di emissione e dando delucidazioni su qualsiasi scostamento da tali modifiche. Il comitato di vigilanza delle CCP presenta al consiglio delle autorità di vigilanza le modifiche proposte dalle banche centrali di emissione e le ragioni per le quali non ne ha tenuto conto unitamente al suo progetto di decisione.

3. Per quanto riguarda le decisioni da adottare a norma degli articoli 25, paragrafo 2 *quater*, e 85, paragrafo 6, il comitato di vigilanza delle CCP chiede l'accordo delle banche centrali di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), per questioni relative alle rispettive valute di emissione. L'accordo di ciascuna banca centrale di emissione si considera ottenuto a meno che la banca centrale di emissione proponga modifiche o sollevi obiezioni entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione del progetto di decisione. Se propone modifiche o solleva obiezioni riguardo a un progetto di decisione, una banca centrale di emissione fornisce motivazioni complete e dettagliate, per iscritto. Qualora una banca centrale di emissione proponga modifiche riguardo a questioni relative alla rispettiva valuta di emissione, il comitato di vigilanza delle CCP può presentare al consiglio delle autorità di vigilanza solamente il progetto di decisione modificata per quanto riguarda tali questioni. Qualora una banca centrale di emissione sollevi obiezioni riguardo a questioni relative alla relativa valuta di emissione, il comitato di vigilanza delle CCP non include tali questioni nel progetto di decisione che presenta al consiglio delle autorità di vigilanza per adozione.

Articolo 24 *quater*

Processo decisionale in seno al comitato di vigilanza delle CCP

Il comitato di vigilanza delle CCP adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri aventi diritto di voto. In caso di parità, il voto del presidente è determinante.

Articolo 24 *quinquies*

Processo decisionale in seno al consiglio delle autorità di vigilanza

Qualora il comitato di vigilanza delle CCP sottoponga progetti di decisioni al consiglio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 25, paragrafi 2, 2 *bis*, 2 *ter*, 2 *quater* e 5, dell'articolo 25 *septdecies*, dell'articolo 85, paragrafo 6, e dell'articolo 89, paragrafo 3 *ter* del presente regolamento, e in aggiunta solo per le CCP di classe 2 a norma degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54 del presente regolamento, il consiglio delle autorità di vigilanza decide su tali progetti di decisioni in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro dieci giorni lavorativi.

Qualora il comitato di vigilanza delle CCP sottoponga progetti di decisioni al consiglio delle autorità di vigilanza a norma di articoli diversi da quelli di cui al primo comma, il consiglio delle autorità di vigilanza decide in merito a tali progetti di decisioni in conformità dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro tre giorni lavorativi.

Articolo 24 *sexies*

Responsabilità

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP a rendere una dichiarazione, nel pieno rispetto della loro indipendenza. Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP rendono tale dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e rispondono a eventuali domande poste dai suoi membri ogni volta che ne sia fatta richiesta.

2. Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP trasmettono al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione scritta sulle principali attività del comitato di vigilanza delle CCP, su richiesta e almeno quindici giorni prima della dichiarazione di cui al paragrafo 1.

3. Il presidente e i membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP comunicano per iscritto tutte le informazioni pertinenti richieste dal Parlamento europeo su base puntuale e in forma riservata. Tale relazione non contiene informazioni riservate relative alle singole CCP;

10) l'articolo 25 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le CCP stabilite nei paesi terzi possono prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione solo se sono riconosciute dall'Aesfem.»;

b) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:

«e) la CCP non è stata considerata di rilevanza sistemica o suscettibile di assumere rilevanza sistemica a norma del paragrafo 2 *bis* ed è pertanto una CCP di classe 1.»;

c) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 *bis*. L'Aesfem determina, previa consultazione del CERS e delle banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), se una CCP di un paese terzo è a rilevanza sistemica o è suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri (CCP di classe 2) tenendo conto di tutti i criteri seguenti:

a) la natura, le dimensioni e la complessità delle attività della CCP nell'Unione e al di fuori dell'Unione nella misura in cui le sue attività possono avere un impatto sistemico sull'Unione o su uno o più dei suoi Stati membri, compreso:

i) il valore in termini aggregati e in ciascuna valuta dell'Unione delle operazioni compensate dalla CCP, o l'esposizione aggregata della CCP che esercita attività di compensazione nei confronti dei suoi partecipanti diretti e, nella misura in cui l'informazione è disponibile, dei loro clienti e clienti indiretti stabiliti nell'Unione, anche laddove questi siano stati designati dagli Stati membri quali altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) a norma dell'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE; e

ii) il profilo di rischio della CCP, fra l'altro in termini di rischio giuridico, operativo e commerciale;

b) l'effetto che il fallimento o il dissesto della CCP avrebbe:

i) sui mercati finanziari, anche sulla liquidità dei mercati serviti;

ii) sugli enti finanziari;

iii) sul sistema finanziario nel suo complesso; o

iv) sulla stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri;

c) la struttura della partecipazione diretta della CCP, compresa, nella misura in cui l'informazione è disponibile, la struttura della rete di clienti e clienti indiretti stabiliti nell'Unione dei suoi partecipanti diretti;

d) la misura in cui esistono servizi di compensazione alternativi di strumenti finanziari denominati in valute dell'Unione forniti da altre CCP ai partecipanti diretti e, nella misura in cui l'informazione è disponibile, ai rispettivi clienti e clienti indiretti stabiliti nell'Unione;

e) il rapporto della CCP, le sue interdipendenze o altre interazioni con altre infrastrutture dei mercati finanziari, altri enti finanziari e il sistema finanziario nel suo complesso, nella misura in cui ciò può influire sulla stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri.

La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 82 per specificare ulteriormente i criteri di cui al primo comma entro il 2 gennaio 2021.

Fatto salvo l'esito della procedura di riconoscimento, l'Aesfem, dopo aver condotto la valutazione di cui al primo comma, comunica alla CCP richiedente se essa è considerata o meno una CCP di classe 1 entro trenta giorni lavorativi dalla determinazione che la domanda della CCP è completa conformemente al paragrafo 4, secondo comma.

2 *ter*. Se determina che la CCP è a rilevanza sistemica o suscettibile di assumere rilevanza sistemica (CCP di classe 2) conformemente al paragrafo 2 *bis*, l'Aesfem riconosce tale CCP come abilitata a fornire taluni servizi o attività di compensazione solo se, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) la CCP soddisfa, al momento del riconoscimento e, successivamente, su base continuativa, i requisiti stabiliti all'articolo 16 e ai titoli IV e V. Per quanto riguarda la conformità della CCP agli articoli 41, 44, 46, 50 e 54, l'Aesfem consulta le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), secondo la procedura di cui all'articolo 24 *ter*, paragrafo 1. L'Aesfem tiene conto, conformemente all'articolo 25 *bis*, della misura in cui la conformità di una CCP a tali requisiti è soddisfatta dal fatto che quest'ultima rispetta requisiti comparabili applicabili nel paese terzo;
- b) le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), hanno fornito all'Aesfem conferma scritta, entro trenta giorni lavorativi dalla determinazione che una CCP di un paese terzo non è una CCP di classe 1 conformemente al paragrafo 2 *bis*, o, a seguito del riesame conformemente al paragrafo 5, del fatto che la CCP soddisfa i seguenti requisiti che tali banche centrali di emissione possono avere imposto nell'esercizio delle loro funzioni di politica monetaria:
 - i) presentare le informazioni che possa richiedere la banca centrale di emissione previa richiesta motivata di quest'ultima, se l'Aesfem non ha ottenuto altrimenti tali informazioni;
 - ii) cooperare pienamente e debitamente con la banca centrale di emissione, nell'ambito della valutazione della resilienza della CCP a sviluppi di mercato sfavorevoli effettuata in conformità dell'articolo 25 *ter*, paragrafo 3;
 - iii) aprire, o notificare l'intenzione di aprire, conformemente ai pertinenti requisiti e criteri di accesso, un conto di deposito overnight presso la banca centrale di emissione;
 - iv) rispettare i requisiti, applicati in situazioni eccezionali dalla banca centrale di emissione, nell'ambito delle sue competenze, al fine di far fronte a rischi di liquidità sistemici e temporanei che incidono sulla trasmissione della politica monetaria o sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e riguardanti il controllo del rischio di liquidità, i requisiti in materia di margini, le garanzie, gli accordi di regolamento o gli accordi di interoperabilità.

I requisiti di cui al punto iv) garantiscono l'efficienza, la solidità e la resilienza delle CCP e sono allineati a quelli di cui all'articolo 16 e ai titoli IV e V del presente regolamento.

L'applicazione dei requisiti di cui al punto iv) costituisce una condizione per il riconoscimento per un periodo limitato di massimo sei mesi. Qualora, allo scadere di tale periodo, la banca centrale di emissione consideri che la situazione eccezionale perdura, l'applicazione dei requisiti ai fini del riconoscimento può essere prorogata una sola volta per un periodo aggiuntivo non superiore a sei mesi.

Prima di imporre o prorogare l'applicazione dei requisiti di cui al punto iv), la banca centrale di emissione ne informa l'Aesfem, le altre banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), e i membri del collegio delle CCP di paesi terzi e fornisce loro una spiegazione circa gli effetti dei requisiti che intende imporre sull'efficienza, la solidità e la resilienza della CCP nonché una giustificazione della necessità e proporzionalità dei requisiti rispetto all'obiettivo di garantire la trasmissione della politica monetaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento in relazione alla propria valuta di emissione. L'Aesfem presenta alla banca centrale di emissione un parere entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione del progetto di requisito o del progetto di proroga. In situazioni di emergenza il suddetto periodo non supera le 24 ore. Nel suo parere l'Aesfem considera, in particolare, gli effetti dei requisiti imposti sull'efficienza, la solidità e la resilienza della CCP. Le altre banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), possono presentare un parere entro lo stesso termine. Al termine del periodo di consultazione, la banca centrale di emissione prende debitamente in esame le modifiche proposte nei pareri dell'Aesfem o delle banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f).

La banca centrale di emissione informa inoltre il Parlamento europeo e il Consiglio prima di prorogare l'applicazione dei requisiti di cui al punto iv).

La banca centrale di emissione coopera e condivide informazioni su base continuativa con l'Aesfem e le altre banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), in relazione ai requisiti di cui al punto iv), in particolare relativamente alla valutazione dei rischi di liquidità sistemici e agli effetti dei requisiti imposti sull'efficienza, la solidità e la resilienza della CCP.

Qualora una banca centrale di emissione imponga i requisiti di cui alla presente lettera dopo che una CCP di classe 2 sia stata riconosciuta, il rispetto di tali requisiti è considerato una condizione per il riconoscimento e le banche centrali di emissione forniscono all'Aesfem conferma scritta, entro novanta giorni lavorativi, del fatto che la CCP soddisfa i requisiti.

Se una banca centrale di emissione non ha fornito una conferma scritta all'Aesfem entro il termine stabilito, l'Aesfem può considerare tale requisito soddisfatto;

c) la CCP ha fornito all'Aesfem:

i) una dichiarazione scritta, firmata dal suo rappresentante legale, che esprime il consenso incondizionato della CCP a:

- fornire entro tre giorni lavorativi dalla notifica della richiesta da parte dell'Aesfem, tutti i documenti, i registri, le informazioni e i dati detenuti da tale CCP al momento in cui la richiesta è notificata; e
- consentire all'Aesfem l'accesso a tutti i locali aziendali della CCP;

ii) un parere legale motivato da parte di un consulente giuridico indipendente che conferma che il consenso espresso è valido ed opponibile in base alla pertinente legislazione applicabile;

d) la CCP ha attuato tutte le necessarie misure e posto in essere tutte le necessarie procedure per garantire l'effettivo rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e c);

e) la Commissione non ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 2 *quater*.

2 *quater*. L'Aesfem, previa consultazione del CERS e in accordo con le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), in conformità dell'articolo 24 *ter*, paragrafo 3, e proporzionalmente al grado di rilevanza sistemica della CCP in conformità del paragrafo 2 *bis* del presente articolo, può concludere, sulla base di una valutazione circostanziata, che una CCP o alcuni suoi servizi di compensazione presentano una rilevanza sistemica talmente significativa che tale CCP non dovrebbe essere riconosciuta come abilitata a fornire taluni servizi o attività di compensazione. L'accordo di una banca centrale di emissione dovrebbe essere attinente solo alla propria valuta di emissione e non all'interezza della raccomandazione di cui al secondo comma del presente paragrafo. Nella sua valutazione, inoltre, l'Aesfem:

a) spiega come il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 *ter* non sarebbe sufficiente a far fronte al rischio per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri;

b) descrive le caratteristiche dei servizi di compensazione forniti dalla CCP, compresi i requisiti in materia di liquidità e regolamento mediante consegna fisica associati alla fornitura di tali servizi;

c) fornisce una valutazione tecnica quantitativa dei costi e benefici e delle conseguenze di una decisione volta a non riconoscere alla CCP la possibilità di fornire taluni servizi o attività, tenendo conto dei seguenti elementi:

- i) l'esistenza di potenziali sostituti alternativi per la fornitura dei servizi di compensazione in questione nelle valute interessate ai partecipanti diretti, e, nella misura in cui l'informazione è disponibile, ai loro clienti e clienti indiretti stabiliti nell'Unione;
- ii) le possibili conseguenze dell'inclusione dei contratti in essere detenuti presso la CCP nell'ambito di applicazione dell'atto di esecuzione.

In base alla sua valutazione, l'Aesfem raccomanda alla Commissione di adottare un atto di esecuzione che confermi che non è opportuno riconoscere alla CCP la possibilità di fornire taluni servizi o attività di compensazione.

La Commissione dispone di un minimo di trenta giorni lavorativi durante i quali valutare la raccomandazione dell'Aesfem.

Dopo la presentazione della raccomandazione di cui al secondo comma, la Commissione può adottare, come misura di ultima istanza, un atto di esecuzione in cui specifica:

- a) che, dopo il periodo di adattamento indicato dalla Commissione a norma della lettera b) del presente comma, tutti i servizi di compensazione di tale CCP di paese terzo, o alcuni di essi, possono essere forniti a partecipanti diretti e sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione solo dopo che tale CCP sia stata autorizzata in questo senso in conformità dell'articolo 14;
- b) un periodo di adattamento adeguato per la CCP, i suoi partecipanti diretti e i loro clienti. Il periodo di adattamento non supera i due anni ed è prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi, se sussistono ancora le ragioni per concedere un periodo di adattamento;
- c) le condizioni alle quali la CCP può continuare a fornire taluni servizi o attività di compensazione durante il periodo di adattamento di cui alla lettera b);
- d) le eventuali misure da adottare durante il periodo di adattamento per limitare i possibili costi per i partecipanti diretti e i loro clienti, soprattutto quelli stabiliti nell'Unione.

Nell'indicare i servizi e il periodo di adattamento di cui al quarto comma, lettere a) e b), la Commissione considera:

- a) le caratteristiche dei servizi offerti dalla CCP e la loro sostituibilità;
- b) se e in quale misura le operazioni compensate in essere debbano essere incluse nell'ambito di applicazione dell'atto di esecuzione, tenendo conto delle conseguenze giuridiche ed economiche dell'inclusione;
- c) le possibili implicazioni sul piano dei costi per i partecipanti diretti e, se tale informazione è disponibile, per i loro clienti, soprattutto quelli stabiliti nell'Unione.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 86, paragrafo 2.»;

- d) il paragrafo 3 è così modificato:

- i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3. Nel valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), l'Aesfem consulta:»;

- ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) le banche centrali che emettono tutte le valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP.»;

- e) al paragrafo 4, i commi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti:

«La CCP richiedente fornisce all'Aesfem tutte le informazioni necessarie ai fini del suo riconoscimento. Entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento, l'Aesfem accerta che la domanda sia completa. Se la domanda è incompleta, l'Aesfem fissa un termine entro il quale la CCP richiedente deve trasmettere informazioni supplementari. L'Aesfem trasmette immediatamente tutte le informazioni ricevute dalla CCP richiedente al collegio delle CCP di paesi terzi.

La decisione di riconoscimento si basa sulle condizioni indicate al paragrafo 2 per le CCP di classe 1 e ai paragrafi 2, lettere da a) a d) e 2 *ter* per le CCP di classe 2. Essa è indipendente da qualsiasi valutazione a sostegno della decisione sull'equivalenza di cui all'articolo 13, paragrafo 3. Entro centottanta giorni lavorativi dalla determinazione che una domanda è completa conformemente al secondo comma, l'Aesfem informa per iscritto la CCP richiedente se il riconoscimento è stato concesso o rifiutato, accludendo una motivazione circostanziata.»;

- f) al paragrafo 4, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«L'Aesfem pubblica sul suo sito web l'elenco delle CCP riconosciute conformemente al presente regolamento, indicandone la classificazione come CCP di classe 1 o CCP di classe 2.»;

g) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'Aesfem, previa consultazione delle autorità e dei soggetti di cui al paragrafo 3, riesamina il riconoscimento di una CCP stabilita in un paese terzo:

- a) se la CCP intende estendere o ridurre la gamma di attività e servizi nell'Unione, nel cui caso la CCP informa l'Aesfem presentando tutte le informazioni necessarie; e
- b) in ogni caso almeno ogni cinque anni.

Il riesame è svolto conformemente ai paragrafi da 2 a 4.

Se, a seguito del riesame di cui al primo comma, l'Aesfem determina che la CCP di un paese terzo che è stata classificata come CCP di classe 1 dovrebbe essere classificata come CCP di classe 2, l'Aesfem fissa un adeguato periodo di adattamento non superiore a diciotto mesi entro il quale la CCP deve conformarsi ai requisiti di cui al paragrafo 2 *ter*. L'Aesfem può prorogare tale periodo di adattamento fino a un massimo di ulteriori sei mesi su richiesta motivata della CCP o dell'autorità competente responsabile della vigilanza dei partecipanti diretti, quando tale proroga sia giustificata da circostanze eccezionali e implicazioni per i partecipanti diretti stabiliti nell'Unione.»;

h) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. La Commissione può adottare un atto di esecuzione a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, con cui stabilisce che:

- a) le disposizioni giuridiche e di vigilanza del paese terzo assicurano che le CCP autorizzate in tale paese terzo soddisfino su base continuativa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del presente regolamento;
- b) tali CCP sono soggette nel paese terzo, su base continuativa, a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme;
- c) il quadro normativo del paese terzo prevede un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di CCP autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi.

La Commissione può subordinare l'applicazione dell'atto di esecuzione di cui al primo comma all'effettivo adempimento di tutti gli obblighi ivi stabiliti da parte di un paese terzo su base continuativa e alla capacità dell'Aesfem di esercitare effettivamente le sue responsabilità in relazione alle CCP di paesi terzi riconosciute ai sensi dei paragrafi 2 e 2 *ter* o in relazione al controllo di cui al paragrafo 6 *ter*, anche concordando e applicando gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 7.»;

i) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«6 bis. La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 82 per specificare ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 6, lettere a), b) e c).

6 *ter*. L'Aesfem controlla gli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi per i quali sono stati adottati atti di esecuzione a norma del paragrafo 6.

Qualora individui sviluppi in materia di regolamentazione o di vigilanza in tali paesi terzi che possano incidere sulla stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più Stati membri, l'Aesfem ne informa senza indugio il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione nonché i membri del collegio delle CCP di paesi terzi di cui all'articolo 25 *quater*. Tutte queste informazioni sono trattate in via riservata.

L'Aesfem presenta su base annua una relazione riservata alla Commissione e ai membri del collegio delle CCP di paesi terzi di cui all'articolo 25 *quater* in merito agli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi di cui al primo comma.»;

j) il paragrafo 7 è così modificato:

i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«7. L'Aesfem conclude accordi di cooperazione efficaci con le autorità competenti dei paesi terzi interessate il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento in conformità del paragrafo 6. Detti accordi precisano almeno:»;

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il meccanismo di scambio delle informazioni tra l'Aesfem, le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l'accesso a tutte le informazioni richieste dall'Aesfem relativamente alle CCP autorizzate nei paesi terzi, quali modifiche significative ai modelli e ai parametri di rischio, estensione delle attività e dei servizi della CCP, modifiche alla struttura dei conti dei clienti e all'utilizzo dei sistemi di pagamento che incidono in maniera rilevante sull'Unione;»;

iii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, compreso l'accordo delle autorità dei paesi terzi a consentire indagini e ispezioni in loco in forza, rispettivamente, degli articoli 25 *octies* e 25 *nonies*;»;

iv) sono aggiunte le lettere seguenti:

«e) le procedure necessarie per il controllo effettivo degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza in un paese terzo;

f) le procedure con cui le autorità dei paesi terzi assicurano l'efficace esecuzione delle decisioni adottate dall'Aesfem in conformità degli articoli 25 *ter*, da 25 *septies* a 25 *quaterdecies*, 25 *septdecies* e 25 *octodecies*;

g) le procedure con cui le autorità dei paesi terzi informano, senza indebito ritardo, l'Aesfem, il collegio delle CCP di paesi terzi di cui all'articolo 25 *quater* e le banche centrali di emissione di cui al paragrafo 3, lettera f), di ogni situazione di emergenza in relazione alla CCP riconosciuta, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari, che potrebbe avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati e sulla stabilità del sistema finanziario nell'Unione o in uno dei suoi Stati membri e le procedure e i piani di emergenza da attuare in tali situazioni.

h) il consenso delle autorità dei paesi terzi all'ulteriore condivisione di qualsiasi informazione fornita all'Aesfem nell'ambito degli accordi di cooperazione con le autorità di cui al paragrafo 3 e i membri del collegio delle CCP di paesi terzi, fatte salve le prescrizioni in materia di segreto professionale di cui all'articolo 83;»;

v) è aggiunto il comma finale seguente:

«Ove ritenga che un'autorità competente di un paese terzo non applichi qualsiasi delle disposizioni stabilite in un accordo di cooperazione concluso a norma del presente paragrafo, l'Aesfem ne informa la Commissione in via riservata e senza indebito ritardo. In tal caso, la Commissione può decidere di riesaminare l'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 6.»;

11) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 25 *bis*

Conformità comparabile

1. Una CCP di cui all'articolo 25, paragrafo 2 *ter*, può presentare una richiesta motivata affinché l'Aesfem valuti se, con il rispetto da parte della CCP del quadro applicabile del paese terzo, tenendo conto delle disposizioni dell'atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 25, paragrafo 6, si può ritenere soddisfatta la sua conformità ai requisiti enunciati all'articolo 16 e ai titoli IV e V. L'Aesfem trasmette immediatamente la richiesta al collegio delle CCP di paesi terzi.

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 fornisce gli elementi di fatto per la constatazione della comparabilità e le ragioni per cui la conformità ai requisiti applicabili nel paese terzo soddisfa i requisiti enunciati all'articolo 16 e ai titoli IV e V.

3. La Commissione, al fine di garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 rispecchi effettivamente gli obiettivi regolamentari dei requisiti enunciati all'articolo 16 e ai titoli IV e V e gli interessi dell'Unione nel suo insieme, adotta un atto delegato che specifichi quanto segue:

- a) gli elementi minimi da valutare ai fini del paragrafo 1 del presente articolo;
- b) le modalità e le condizioni per effettuare la valutazione.

La Commissione adotta l'atto delegato di cui al primo comma in conformità dell'articolo 82 entro il 2 gennaio 2021.

Articolo 25 ter

Conformità su base continuativa alle condizioni previste per il riconoscimento

1. L'Aesfem è responsabile dell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza su base continuativa derivanti dal presente regolamento in relazione alla conformità delle CCP di classe 2 riconosciute ai requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 2 *ter*, lettera a). Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi degli articoli 41, 44, 46, 50 e 54 l'Aesfem consulta le banche centrali di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), in conformità dell'articolo 24 *ter*, paragrafo 1.

L'Aesfem chiede a ciascuna CCP di classe 2, almeno su base annua, conferma del fatto che i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 2 *ter*, lettere a), c) e d), continuano ad essere soddisfatti.

Se una banca centrale di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), ritiene che una CCP di classe 2 non soddisfi più le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2 *ter*, lettera b), essa ne dà immediata notifica all'Aesfem.

2. Qualora una CCP di classe 2 non fornisca all'Aesfem la conferma di cui al paragrafo 1, secondo comma, o qualora l'Aesfem riceva una notifica ai sensi del paragrafo 1, terzo comma, si considera che la CCP non rispetta più le condizioni di riconoscimento di cui all'articolo 25, paragrafo 2 *ter*, e si applica pertanto la procedura di cui all'articolo 25 *septdecies*, paragrafi 2, 3 e 4.

3. L'Aesfem, in cooperazione con il CERS, effettua valutazioni sulla resilienza delle CCP di classe 2 riconosciute agli sviluppi negativi dei mercati in conformità dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, in coordinamento con le valutazioni di cui all'articolo 24 *bis*, paragrafo 7, lettera b). Le banche centrali di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), possono contribuire a tali valutazioni nell'esercizio delle loro funzioni di politica monetaria. Nell'effettuare tali valutazioni, l'Aesfem include almeno i rischi finanziari e operativi, e garantisce l'uniformità con le valutazioni della resilienza delle CCP dell'Unione effettuate a norma dell'articolo 24 *bis*, paragrafo 7, lettera b), del presente regolamento.

Articolo 25 quater

Collegio delle CCP di paesi terzi

1. L'Aesfem istituisce un collegio delle CCP di paesi terzi onde agevolare la condivisione delle informazioni.

2. Il collegio è composto da:

- a) il presidente del comitato di vigilanza delle CCP, che presiede il collegio;
- b) i due membri indipendenti del comitato di vigilanza delle CCP;
- c) le autorità competenti di cui all'articolo 22; negli Stati membri in cui più di un'autorità è stata designata come competente in conformità dell'articolo 22, tali autorità si accordano su un rappresentante comune;
- d) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti stabiliti nell'Unione;
- e) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di negoziazione stabilite nell'Unione servite o destinate a essere servite dalle CCP;
- f) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei depositari centrali di titoli stabiliti nell'Unione a cui sono collegate o intendono collegarsi le CCP;
- g) i membri del SEBC.

3. I membri del collegio possono chiedere che il comitato di vigilanza delle CCP discuta temi specifici relativi a una CCP stabilita in un paese terzo. Tale richiesta è formulata per iscritto e contiene una motivazione dettagliata per la richiesta. Il comitato di vigilanza delle CCP valuta opportunamente tali richieste e fornisce una risposta adeguata.

4. L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri. L'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 83 si applica a tutti i membri del collegio.

Articolo 25 quinquies

Commissioni

1. L'Aesfem impone il pagamento delle seguenti commissioni alle CCP stabilite in un paese terzo conformemente al presente regolamento e conformemente all'atto delegato adottato a norma del paragrafo 3:

- a) commissioni associate alla domanda di riconoscimento di cui all'articolo 25;
- b) commissioni annuali associate alle funzioni dell'Aesfem in conformità del presente regolamento in relazione alle CCP riconosciute in conformità dell'articolo 25.

2. Le commissioni di cui al paragrafo 1 sono proporzionate al fatturato della CCP interessata e coprono tutti i costi sostenuti dall'Aesfem per il riconoscimento della CCP e lo svolgimento delle sue funzioni in conformità del presente regolamento.

3. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 82 al fine di specificare ulteriormente quanto segue:

- a) i tipi di commissione;
- b) le fattispecie per cui le commissioni sono esigibili;
- c) l'importo delle commissioni;
- d) le modalità di pagamento da parte dei seguenti soggetti:
 - i) una CCP che presenta domanda di riconoscimento;
 - ii) una CCP riconosciuta classificata come CCP di classe 1 conformemente all'articolo 25, paragrafo 2;
 - iii) una CCP riconosciuta classificata come CCP di classe 2 conformemente all'articolo 25, paragrafo 2 *ter*.

Articolo 25 sexies

Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 25 septies a 25 nonies

I poteri conferiti all'Aesfem, o a un suo funzionario, o ad altra persona da essi autorizzata dagli articoli da 25 septies a 25 novies non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 25 septies

Richiesta di informazioni

1. Con semplice richiesta, o tramite decisione, l'Aesfem può imporre alle CCP riconosciute e a terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni o attività operative di fornire tutte le informazioni necessarie all'Aesfem per lo svolgimento delle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento.

2. Nell'inviare una semplice richiesta di informazioni a norma del paragrafo 1, l'Aesfem indica tutti gli elementi seguenti:

- a) il presente articolo quale base giuridica della richiesta;
- b) la finalità della richiesta;

- c) le informazioni richieste;
 - d) il termine entro il quale fornire le informazioni;
 - e) che la persona alla quale sono richieste le informazioni non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni non devono essere inesatte o fuorvianti;
 - f) la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 25 *undecies*, in combinato disposto con l'allegato III, sezione V, lettera a), laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti;
3. Nel richiedere le informazioni a norma del paragrafo 1 tramite decisione, l'Aesfem indica tutti gli elementi seguenti:
- a) il presente articolo quale base giuridica della richiesta;
 - b) la finalità della richiesta;
 - c) le informazioni richieste;
 - d) il termine entro il quale fornire le informazioni;
 - e) le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste all'articolo 25 *duodecies* laddove le informazioni fornite siano incomplete;
 - f) la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 25 *undecies*, in combinato disposto con l'allegato III, sezione V, lettera a), laddove si ometta di fornire le informazioni richieste, o le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti; e
 - g) il diritto di proporre ricorso contro la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell'Aesfem e di ottenere la revisione dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte di giustizia") conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.
5. L'Aesfem trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della propria decisione alla pertinente autorità competente del paese terzo in questione in cui sono domiciliate o stabilite le persone di cui al paragrafo 1 interessate dalla richiesta di informazioni.

Articolo 25 *octies*

Indagini generali

1. Per adempiere alle funzioni attribuite ai sensi del presente regolamento, l'Aesfem ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle CCP di classe 2 e ai terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni operative, servizi o attività. A tal fine, i funzionari e altre persone autorizzate dall'Aesfem sono abilitati a:
- a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;
 - b) prendere o ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;
 - c) convocare e chiedere alle CCP di classe 2, o ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi all'oggetto e alle finalità dell'indagine e registrarne le risposte;
 - d) sentire in audizione altre persone fisiche o giuridiche che abbiano dato il loro consenso a essere sentite in audizione al fine di raccogliere informazioni riguardanti l'oggetto dell'indagine;
 - e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

Su richiesta motivata all'Aesfem, le banche centrali di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), possono partecipare a tali indagini qualora queste ultime siano pertinenti all'esercizio delle loro funzioni di politica monetaria.

Il collegio delle CCP di paesi terzi di cui all'articolo 25 *quater* è informato senza indebito ritardo di eventuali risultati che possono essere pertinenti per l'esecuzione dei suoi compiti.

2. I funzionari e altre persone autorizzate dall'Aesfem allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine. L'autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 25 *duodecies* qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte a quesiti sottoposti alle CCP di classe 2 non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 25 *undecies*, in combinato disposto con l'allegato III, sezione V, lettera b), qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle CCP di classe 2 siano inesatte o fuorvianti.

3. Le CCP di classe 2 sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'Aesfem. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 25 *duodecies* del presente regolamento, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

4. Prima di notificare un'indagine a una CCP di classe 2, l'Aesfem informa la pertinente autorità competente del paese terzo in cui si deve condurre l'indagine dello svolgimento della stessa e dell'identità delle persone autorizzate. I funzionari dell'autorità competente del paese terzo in questione possono, su richiesta dell'Aesfem, assistere le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente del paese terzo in questione possono altresì presenziare alle indagini. Le indagini svolte in un paese terzo conformemente al presente articolo si svolgono a norma degli accordi di cooperazione conclusi con l'autorità competente del paese terzo.

Articolo 25 *nonies*

Ispezioni in loco

1. Per adempiere alle funzioni attribuite ai sensi del presente regolamento l'Aesfem ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali aziendali, gli immobili e le proprietà delle CCP di classe 2 e dei terzi collegati cui le CCP hanno esternalizzato funzioni operative, servizi o attività.

Se utile all'esercizio delle loro funzioni di politica monetaria, le banche centrali di emissione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), possono presentare una richiesta motivata all'Aesfem di partecipare a dette ispezioni in loco.

Il collegio delle CCP di paesi terzi di cui all'articolo 25 *quater* è informato senza indebito ritardo di eventuali risultati che potrebbero essere pertinenti per l'esecuzione dei suoi compiti.

2. I funzionari e le altre persone autorizzati dall'Aesfem a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali, agli immobili o proprietà delle persone giuridiche soggette all'ispezione avviata a seguito di una decisione adottata dall'Aesfem e possono esercitare tutti i poteri conformemente all'articolo 25 *octies*, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, libri contabili e registri per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3. In debito anticipo rispetto agli accertamenti, l'Aesfem avvisa dell'ispezione la pertinente autorità competente del paese terzo in cui essa deve essere svolta. Se necessario ai fini della correttezza e dell'efficacia dell'ispezione, dopo aver informato la pertinente autorità competente del paese terzo, l'Aesfem può svolgere l'ispezione in loco senza informare preventivamente la CCP. Le ispezioni condotte in un paese terzo conformemente al presente articolo si svolgono a norma degli accordi di cooperazione conclusi con l'autorità competente del paese terzo.

I funzionari e le altre persone autorizzati dall'Aesfem a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 25 *duodecies*, qualora le persone interessate non si sottopongano all'ispezione.

4. Le CCP di classe 2 si sottopongono alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell'Aesfem. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione, ne individua la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 25 *duodecies*, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

5. I funzionari dell'autorità competente del paese terzo in cui deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate possono, su richiesta dell'Aesfem, prestare attivamente assistenza ai funzionari e alle altre persone autorizzati dall'Aesfem. I funzionari della pertinente autorità competente del paese terzo possono altresì presenziare alle ispezioni in loco.

6. L'Aesfem può inoltre chiedere alle autorità competenti del paese terzo di svolgere per suo conto dei compiti d'indagine specifici e delle ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all'articolo 25 *octies*, paragrafo 1.

7. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall'Aesfem constatino che una persona si oppone ad un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, l'Aesfem può richiedere all'autorità competente del paese terzo in questione di prestare l'assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.

Articolo 25 *decies*

Norme procedurali per l'adozione di misure di vigilanza e l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie

1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni elencate all'allegato III, l'Aesfem nomina al suo interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini per indagare. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di riconoscimento o di vigilanza della CCP interessata e svolge i propri compiti in maniera indipendente rispetto all'Aesfem.

2. Il funzionario incaricato delle indagini indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia all'Aesfem un fascicolo completo sui risultati ottenuti.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 25 *septies* e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 25 *octies* e 25 *nonies*. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell'articolo 25 *sexies*.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall'Aesfem nelle sue attività.

3. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati all'Aesfem, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto delle indagini la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni oggetto dell'indagine. Il funzionario incaricato delle indagini basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.

4. Quando trasmette all'Aesfem il fascicolo contenente i risultati delle indagini, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto d'accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell'Aesfem.

5. In base al fascicolo contenente i risultati delle indagini del funzionario incaricato delle indagini, e su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all'articolo 25 *terdecies*, l'Aesfem decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni elencate all'allegato III, e in caso affermativo, adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 25 *octodecies* e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo 25 *undecies*.

6. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni dell'Aesfem, né interviene altrimenti nel processo decisionale della stessa.

7. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 82 per specificare ulteriormente le norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni.

8. L'Aesfem si rivolge alle autorità competenti per le indagini e per l'eventuale procedimento penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che ritiene possano costituire reato ai sensi del quadro giuridico applicabile del paese terzo. Inoltre l'Aesfem si astiene dall'imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento se è a conoscenza di una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

*Articolo 25 undecies***Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Qualora, conformemente all'articolo 25 *decies*, paragrafo 5, constati che una CCP ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una delle violazioni elencate nell'allegato III, l'Aesfem adotta una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una CCP se l'Aesfem ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che la CCP o la sua alta dirigenza ha agito deliberatamente per commettere tale violazione.

2. L'importo di base delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al paragrafo 1 è fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati, o fino al 10 % del fatturato complessivo annuo, come definito dalla pertinente normativa dell'Unione, della persona giuridica nell'esercizio precedente.

3. Gli importi di base di cui al paragrafo 2 sono adeguati, se necessario, in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti di cui all'allegato IV.

I coefficienti aggravanti pertinenti sono applicati singolarmente all'importo base. Se è applicabile più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo base.

I coefficienti attenuanti pertinenti sono applicati singolarmente all'importo di base. Se è applicabile più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è sottratta all'importo base.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria non supera il 20 % del fatturato annuo della CCP interessata nell'esercizio precedente, ma, qualora la CCP abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all'importo del beneficio.

Se un'azione o un'omissione compiuta da una CCP costituisce più di una violazione elencata all'allegato III, si applica solo la sanzione pecuniaria maggiore, calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3, relativa ad una di tali violazioni.

*Articolo 25 duodecies***Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento**

1. L'Aesfem infligge mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento volte a obbligare:

- a) una CCP di classe 2 a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata a norma dell'articolo 25 *octodecies*, paragrafo 1, lettera a);
- b) una persona di cui all'articolo 25 *septies*, paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 25 *septies*;
- c) una CCP di classe 2:
 - i) a sottoporsi a un'indagine e, in particolare, a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo 25 *octies*; o
 - ii) a sottoporsi a un'ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell'articolo 25 *nonies*.

2. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è effettiva e proporzionata. La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è applicata per ogni giorno di ritardo.

3. In deroga al paragrafo 2, l'importo delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. L'importo è calcolato dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

4. Una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell'Aesfem. Al termine di tale periodo, l'Aesfem rivede la misura.

*Articolo 25 terdecies***Audizione delle persone interessate**

1. Prima di prendere la decisione di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento ai sensi degli articoli 25 *undecies* e 25 *duodecies*, l'Aesfem dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L'Aesfem basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica qualora sia necessario agire con urgenza al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l'Aesfem può adottare una decisione provvisoria e, quanto prima possibile dopo averla adottata, dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite.

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate dal procedimento. Tali persone hanno diritto d'accesso al fascicolo dell'Aesfem, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell'Aesfem.

*Articolo 25 quaterdecies***Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento**

1. L'Aesfem comunica al pubblico ciascuna sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione per la reiterazione dell'inadempimento imposta ai sensi degli articoli 25 *undecies* e 25 *duodecies* del presente regolamento, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale divulgazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 25 *undecies* e 25 *duodecies* sono di natura amministrativa.

3. Qualora decida di non infliggere sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, l'Aesfem ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le pertinenti autorità competenti del paese terzo, indicando le ragioni della sua decisione.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai sensi degli articoli 25 *undecies* e 25 *duodecies* costituiscono titolo esecutivo.

L'applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui ha luogo.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell'Unione europea.

*Articolo 25 quindecies***Controllo della Corte di giustizia**

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'Aesfem ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Essa può estinguere, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento irrogata.

*Articolo 25 sexdecies***Modifiche dell'allegato IV**

Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 riguardo alle misure per modificare l'allegato IV.

*Articolo 25 septdecies***Revoca del riconoscimento**

1. Lasciando impregiudicato l'articolo 25 *octodecies* e fatti salvi i paragrafi che seguono, l'Aesfem, previa consultazione delle autorità e delle entità di cui all'articolo 25, paragrafo 3, revoca una decisione di riconoscimento adottata conformemente all'articolo 25 se:

- a) la CCP interessata non si è avvalsa del riconoscimento entro sei mesi, rinuncia espressamente al riconoscimento o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi;
- b) la CCP interessata ha ottenuto il riconoscimento presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

- c) la CCP interessata ha violato in modo grave e sistematico le condizioni di riconoscimento di cui all'articolo 25, o non soddisfa più una qualsiasi di tali condizioni, e in una qualsiasi di tali situazioni, non ha adottato la misura correttiva richiesta dall'Aesfem entro un termine fissato adeguatamente, di massimo sei mesi;
- d) l'Aesfem non è in grado di esercitare efficacemente le sue responsabilità a norma del presente regolamento rispetto alla CCP interessata a causa della mancata trasmissione all'Aesfem, da parte dell'autorità del paese terzo competente per la CCP, di tutte le informazioni pertinenti o della mancata cooperazione con l'Aesfem conformemente all'articolo 25, paragrafo 7;
- e) l'atto di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, è stato revocato o sospeso, o una delle condizioni ad esso collegate non è più soddisfatta.

L'Aesfem può limitare la revoca del riconoscimento a un servizio, un'attività o a una categoria di strumenti finanziari in particolare.

Nel determinare la data di entrata in vigore della decisione di revoca del riconoscimento, l'Aesfem si adopera al fine di ridurre al minimo le potenziali perturbazioni del mercato e prevede un periodo di adattamento adeguato non superiore a due anni.

2. Prima di revocare il riconoscimento ai sensi del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, l'Aesfem tiene conto della possibilità di applicare le misure di cui all'articolo 25 *octodecies*, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Se determina che non è stata adottata alcuna misura correttiva entro il termine stabilito di massimo sei mesi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo, o che la misura adottata non è adeguata, l'Aesfem, previa consultazione delle autorità di cui all'articolo 25, paragrafo 3, revoca la decisione di riconoscimento.

3. L'Aesfem notifica senza indebito ritardo alla pertinente autorità competente del paese terzo una decisione di revoca del riconoscimento di una CCP riconosciuta.

4. Se una delle autorità di cui all'articolo 25, paragrafo 3, ritiene che una delle condizioni di cui al paragrafo 1 sia stata soddisfatta, essa può chiedere all'Aesfem di valutare se sono soddisfatte le condizioni per la revoca del riconoscimento di una CCP riconosciuta o del suo riconoscimento in relazione a un servizio, attività o categoria di strumenti finanziari in particolare. Qualora decida di non revocare il riconoscimento della CCP interessata, l'Aesfem motiva in modo esauriente tale decisione all'autorità richiedente.

Articolo 25 *octodecies*

Misure di vigilanza dell'Aesfem

1. Qualora constati, conformemente all'articolo 25 *decies*, paragrafo 5, che una CCP di classe 2 ha commesso una delle violazioni elencate nell'allegato III, l'Aesfem adotta una o più delle decisioni seguenti:

- a) richiedere alla CCP di porre fine alla violazione;
- b) infliggere le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 25 *undecies*;
- c) emanare una comunicazione pubblica;
- d) revocare il riconoscimento della CCP o il suo riconoscimento in relazione a un servizio, attività o categoria di strumenti finanziari in particolare, a norma dell'articolo 25 *septdecies*.

2. L'Aesfem, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

- a) la durata e la frequenza della violazione;
- b) se tale violazione abbia evidenziato carenze gravi o sistematiche nelle procedure della CCP, nei suoi sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno;
- c) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;
- d) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza.

3. Senza indebito ritardo l'Aesfem notifica alla CCP interessata qualsiasi decisione adottata ai sensi del paragrafo 1 e la comunica alle pertinenti autorità competenti del paese terzo e alla Commissione. Essa pubblica altresì tali decisioni sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui sono state adottate.

Quando rende pubblica una decisione conformemente al primo comma, l'Aesfem rende altresì pubblico il diritto della CCP interessata di impugnare la decisione nonché, se del caso, il fatto che sia stato interposto ricorso, precisando che il ricorso non ha effetti sospensivi, e il fatto che la commissione di ricorso dell'Aesfem può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

12) all'articolo 32, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«La valutazione dell'autorità competente relativa alla notifica di cui all'articolo 31, paragrafo 2, e le informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 3, sono oggetto di un parere del collegio a norma dell'articolo 19.»;

13) all'articolo 35, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«La CCP non esternalizza le attività principali relative alla gestione dei rischi a meno che tale esternalizzazione sia approvata dall'autorità competente. La decisione dell'autorità competente è oggetto di un parere del collegio a norma dell'articolo 19.»;

14) l'articolo 49 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La CCP riesamina regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i requisiti in materia di margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi. Essa sottopone frequentemente i modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili ed effettua prove a posteriori per valutare l'affidabilità del metodo adottato. Le CCP ottengono una convalida indipendente, informano la loro autorità competente e l'Aesfem dei risultati delle prove effettuate e ne ottengono la convalida conformemente ai paragrafi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies prima di adottare modifiche significative ai modelli e ai parametri.

I modelli e i parametri adottati, compresa ogni modifica significativa, sono oggetto di un parere del collegio conformemente ai paragrafi che seguono.

L'Aesfem provvede affinché le informazioni sui risultati delle prove di stress siano trasmesse alle autorità europee di vigilanza, al Sistema europeo di banche centrali e al Comitato di risoluzione unico, onde permettere loro di valutare l'esposizione delle imprese finanziarie all'inadempimento delle CCP.»;

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis. Se intende adottare modifiche significative dei modelli e dei parametri di cui al paragrafo 1, la CCP si rivolge all'autorità competente e all'Aesfem per la convalida di tale modifica. La CCP acclude alle domande una convalida indipendente delle modifiche che intende apportare. Sia l'autorità competente sia l'Aesfem confermano il ricevimento della domanda completa alla CCP.

1 ter. Entro cinquanta giorni lavorativi dal ricevimento delle domande complete, sia l'autorità competente sia l'Aesfem effettuano ciascuna una valutazione del rischio delle modifiche significative e presentano le loro relazioni al collegio istituito conformemente all'articolo 18.

1 quater. Entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle relazioni di cui al paragrafo 1 ter, il collegio adotta un parere di maggioranza conformemente all'articolo 19, paragrafo 3. Fatta salva l'adozione provvisoria di cui al paragrafo 1 sexies, l'autorità competente non adotta una decisione di concessione o di rifiuto della convalida di modifiche significative ai modelli e ai parametri fino a quando il collegio non abbia adottato tale parere, tranne ove il collegio non l'abbia adottato entro il termine.

1 quinquies. Entro novanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle domande di cui al paragrafo 1 bis, sia l'autorità competente sia l'Aesfem comunicano ciascuna per iscritto alla CCP e l'una all'altra se la convalida è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

1 *sexies*. La CCP non può adottare alcuna modifica significativa dei modelli e dei parametri di cui al paragrafo 1 prima di ottenere le convalide da parte della propria autorità competente e dell'Aesfem. L'autorità competente, di concerto con l'Aesfem, può consentire un'adozione provvisoria di una modifica significativa di tali modelli e parametri prima delle loro convalide in casi debitamente giustificati.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'Aesfem, previa consultazione dell'ABE, delle altre autorità competenti interessate e dei membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni alle quali le modifiche dei modelli e dei parametri di cui al paragrafo 1 sono significative.

L'Aesfem presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 2 gennaio 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

15) l'articolo 82 è così modificato:

a) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 3 *bis*, all'articolo 25, paragrafi 2 *bis* e 6 *bis*, all'articolo 25 *bis*, paragrafo 3, all'articolo 25 *quinqüies*, paragrafo 3, all'articolo 25 *decies*, paragrafo 7, all'articolo 25 *sexdecies*, all'articolo 64, paragrafo 7, all'articolo 70, all'articolo 72, paragrafo 3, e all'articolo 85, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 3 *bis*, all'articolo 25, paragrafi 2 *bis* e 6 *bis*, all'articolo 25 *bis*, paragrafo 3, all'articolo 25 *quinqüies*, paragrafo 3, all'articolo 25 *decies*, paragrafo 7, all'articolo 25 *sexdecies*, all'articolo 64, paragrafo 7, all'articolo 70, all'articolo 72, paragrafo 3, e all'articolo 85, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione provvede a consultare l'Aesfem e consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio»;

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, dell'articolo 4, paragrafo 3 *bis*, dell'articolo 25, paragrafi 2 *bis* e 6 *bis*, dell'articolo 25 *bis*, paragrafo 3, dell'articolo 25 *quinqüies*, paragrafo 3, dell'articolo 25 *decies*, paragrafo 7, dell'articolo 25 *sexdecies*, dell'articolo 64, paragrafo 7, dell'articolo 70, dell'articolo 72, paragrafo 3, e dell'articolo 85, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

16) all'articolo 85 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6. L'Aesfem, in cooperazione con il CERS e, conformemente all'articolo 24 *ter*, paragrafo 3, in accordo con le banche centrali di emissione di tutte le valute dell'Unione in cui sono denominati gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP di un paese terzo oggetto dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 2 *quater*, secondo comma, presenta alla Commissione una relazione sull'applicazione delle disposizioni di detto atto di esecuzione, in cui si valuti in particolare se il rischio per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più Stati membri è sufficientemente attenuato. L'Aesfem presenta la sua relazione alla Commissione entro dodici mesi dalla fine del periodo di adattamento determinato conformemente all'articolo 25, paragrafo 2 *quater*, quarto comma, lettera b). L'accordo di una banca centrale di emissione dovrebbe essere attinente solo alla propria valuta di emissione e non alla relazione nel suo complesso.

Entro dodici mesi dalla trasmissione della relazione di cui al primo comma, la Commissione redige una relazione sull'applicazione delle disposizioni di tale atto di esecuzione. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di eventuali opportune proposte.

7. Entro il 2 gennaio 2023 la Commissione elabora una relazione nella quale è valutata l'efficacia:

- a) dei compiti dell'Aesfem, in particolare del comitato di vigilanza delle CCP, nel promuovere la convergenza e la coerenza dell'applicazione del presente regolamento presso le autorità competenti di cui all'articolo 22 e i collegi di cui all'articolo 18;
- b) del quadro per il riconoscimento e la vigilanza delle CCP di paesi terzi;
- c) del quadro per assicurare la parità di condizioni presso le CCP autorizzate ai sensi dell'articolo 14 nonché tra queste ultime e le CCP di paesi terzi riconosciute ai sensi dell'articolo 25;
- d) della ripartizione delle responsabilità tra l'Aesfem, le autorità competenti e le banche centrali di emissione.

La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da opportune proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

17) all'articolo 89 sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis. L'Aesfem non esercita i suoi poteri in forza dell'articolo 25, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, fino all'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, secondo comma, e all'articolo 25 bis, paragrafo 3, e, in relazione alle CCP per le quali l'Aesfem non ha adottato una decisione di riconoscimento a norma dell'articolo 25, prima dell'1 gennaio 2020, fino alla data di entrata in vigore del pertinente atto di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 6.

3 ter. L'Aesfem istituisce e gestisce un collegio a norma dell'articolo 25 quater per tutte le CCP riconosciute conformemente all'articolo 25 prima dell'1 gennaio 2020, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, secondo comma.

3 quater. L'Aesfem riesamina le decisioni di riconoscimento adottate in forza dell'articolo 25, paragrafo 1, prima della data di entrata in vigore degli atti delegati di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, e all'articolo 25 bis, paragrafo 3, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, secondo comma, in conformità all'articolo 25, paragrafo 5.

Se, a seguito dell'esame di cui al primo comma del presente paragrafo, l'Aesfem determina che una CCP riconosciuta prima dell'1 gennaio 2020 dovrebbe essere classificata come CCP di classe 2 conformemente all'articolo 25, paragrafo 2 bis, l'Aesfem fissa un periodo di adattamento adeguato non superiore a diciotto mesi entro il quale la CCP deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 2 ter. L'Aesfem può prorogare il periodo di adattamento fino a un massimo di ulteriori sei mesi su richiesta motivata della CCP o di una delle autorità competenti responsabili della vigilanza dei partecipanti diretti stabiliti nell'Unione, quando tale proroga sia giustificata da circostanze eccezionali e dall'impatto sui partecipanti diretti stabiliti nell'Unione.»;

18) l'articolo 90 è sostituito dal seguente:

«Articolo 90

Personale e risorse dell'Aesfem

Entro il 2 gennaio 2022, l'Aesfem valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e obblighi in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.»;

19) sono aggiunti gli allegati III e IV figuranti in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN

ALLEGATO

I testi seguenti sono aggiunti come allegati III e IV al regolamento (UE) n. 648/2012.

«ALLEGATO III

Elenco delle violazioni di cui all'articolo 25 undecies, paragrafo 1

I. Violazioni connesse ai requisiti patrimoniali:

- a) le CCP di classe 2 violano l'articolo 16, paragrafo 1, allorché non hanno un capitale iniziale permanente e disponibile di almeno 7,5 milioni di EUR;
- b) le CCP di classe 2 violano l'articolo 16, paragrafo 2, allorché non hanno un capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve, proporzionato al rischio derivante dalle loro attività e in qualsiasi momento sufficiente a permettere una liquidazione o una ristrutturazione ordinata di tali attività in un lasso di tempo adeguato e un'adeguata protezione della CCP dai rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, giuridici e commerciali che non siano già coperti dalle risorse finanziarie specifiche di cui agli articoli da 41 a 44.

II. Violazioni connesse ai requisiti organizzativi o ai conflitti di interesse:

- a) le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 1, allorché non sono dotate di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l'individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili;
- b) le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 2, allorché non adottano politiche e procedure adeguate sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, anche da parte dei loro dirigenti e dipendenti;
- c) le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 3, allorché non mantengono o gestiscono una struttura organizzativa che assicuri la continuità e il regolare funzionamento della prestazione dei propri servizi e dell'esercizio delle attività, o allorché non utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati;
- d) le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 4, allorché non mantengono una chiara separazione tra le linee di responsabilità per la gestione dei rischi e quelle per altre attività della CCP;
- e) le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 5, allorché non adottano, attuano o mantengono una politica retributiva che promuova una gestione dei rischi sana ed efficace e non crei incentivi all'allentamento delle norme in materia di rischio;
- f) le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 6, allorché non mantengono sistemi informatici adeguati per gestire la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate e l'integrità e la riservatezza delle informazioni detenute;
- g) le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 7, allorché non rendono gratuitamente accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario, le norme che le disciplinano o i loro criteri di ammissione per i partecipanti diretti;
- h) le CCP di classe 2 violano l'articolo 26, paragrafo 8, allorché non sono soggette frequentemente a verifiche indipendenti, non comunicano i risultati di tali verifiche al consiglio o non mettono a disposizione dell'Aesfem tali risultati;
- i) le CCP di classe 2 violano l'articolo 27, paragrafo 1, o l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, allorché non garantiscono che l'alta dirigenza e i membri del consiglio possiedano i requisiti di onorabilità e l'esperienza necessari per assicurare una gestione sana e prudente della CCP;
- j) le CCP di classe 2 violano l'articolo 27, paragrafo 2, allorché non assicurano che almeno un terzo dei membri del consiglio, ma non meno di due di essi, siano indipendenti, allorché non invitano i rappresentanti dei clienti dei partecipanti diretti alle riunioni del consiglio per le questioni afferenti agli articoli 38 e 39 o allorché legano la remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi del consiglio ai risultati economici della CCP;

- k) le CCP di classe 2 violano l'articolo 27, paragrafo 3, allorché non stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio o non mettono a disposizione dell'Aesfem e dei revisori i verbali delle sue riunioni;
- l) le CCP di classe 2 violano l'articolo 28, paragrafo 1, allorché non istituiscono un comitato dei rischi o non fanno sì che esso sia composto dai rappresentanti dei partecipanti diretti, i membri indipendenti del consiglio e i rappresentanti dei suoi clienti, o allorché compongono il comitato dei rischi in maniera tale per cui uno di tali gruppi di rappresentanti disponga della maggioranza in seno al comitato dei rischi, o allorché non informano debitamente l'Aesfem delle attività e delle decisioni del comitato dei rischi qualora l'Aesfem abbia chiesto di essere debitamente informata;
- m) le CCP di classe 2 violano l'articolo 28, paragrafo 2, allorché non stabiliscono chiaramente il mandato del comitato dei rischi, i dispositivi di governo societario per assicurarne l'indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri, allorché non rendono pubblici i dispositivi di governo societario, o allorché non prevedono che il comitato dei rischi sia presieduto da un membro indipendente del consiglio, riferisca direttamente al consiglio e si riunisca regolarmente;
- n) le CCP di classe 2 violano l'articolo 28, paragrafo 3, allorché non consentono che il comitato dei rischi formuli pareri all'attenzione del consiglio su tutte le misure che possano influire sulla gestione dei rischi della CCP o allorché in situazioni di emergenza non compiono ogni ragionevole sforzo per consultare il comitato dei rischi sugli sviluppi che incidono sulla gestione dei rischi della CCP;
- o) le CCP di classe 2 violano l'articolo 28, paragrafo 5, allorché non informano immediatamente l'Aesfem di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi;
- p) le CCP di classe 2 violano l'articolo 29, paragrafo 1, allorché non conservano per un periodo minimo di dieci anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate che sono necessari per permettere all'Aesfem di controllare il rispetto del presente regolamento da parte delle CCP;
- q) le CCP di classe 2 violano l'articolo 29, paragrafo 2, allorché non conservano tutte le informazioni relative a tutti i contratti da esse trattati per un periodo di almeno dieci anni dopo la risoluzione in modo tale da consentire di determinare le condizioni originarie di un'operazione prima della compensazione mediante CCP;
- r) le CCP di classe 2 violano l'articolo 29, paragrafo 3, allorché non mettono a disposizione dell'Aesfem e dei membri interessati del SEBC, su richiesta, i dati e le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, o tutte le informazioni relative alle posizioni dei contratti compensati, indipendentemente dalla sede di esecuzione delle operazioni;
- s) le CCP di classe 2 violano l'articolo 30, paragrafo 1, allorché omettono di fornire informazioni o forniscono informazioni false o incomplete all'Aesfem sull'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché sugli importi di tali partecipazioni;
- t) le CCP di classe 2 violano l'articolo 30, paragrafo 4, allorché consentono alle persone di cui all'articolo 30, paragrafo 1, di esercitare un'influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente della CCP;
- u) le CCP di classe 2 violano l'articolo 31, paragrafo 1, allorché omettono di fornire informazioni o forniscono informazioni false o incomplete all'Aesfem su ogni cambiamento a livello dirigenziale o allorché non le trasmettono tutte le informazioni necessarie per valutare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, o all'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma;
- v) le CCP di classe 2 violano l'articolo 33, paragrafo 1, allorché non mantengono o applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare o gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra di esse, compresi i dirigenti, il personale o le persone aventi direttamente o indirettamente il controllo o stretti legami con esse, e i loro partecipanti diretti o i loro clienti noti alle CCP stesse, o allorché non mantengono o non attuano adeguate procedure finalizzate a risolvere potenziali conflitti di interessi;
- w) le CCP di classe 2 violano l'articolo 33, paragrafo 2, allorché non informano chiaramente il partecipante diretto o il cliente interessato di quel partecipante diretto che è noto alla CCP della natura generale o delle fonti dei conflitti di interesse prima di accettare nuove operazioni da parte del partecipante diretto interessato, se le disposizioni organizzative o amministrative di una CCP per gestire i conflitti di interessi non bastano ad assicurare, con certezza ragionevole, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi di un partecipante diretto o di un cliente;

- x) le CCP di classe 2 violano l'articolo 33, paragrafo 3, allorché nelle loro disposizioni scritte non tengono conto delle circostanze di cui sono o dovrebbero essere a conoscenza che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività di altre imprese con le quali ha un rapporto di impresa madre o di impresa figlia;
- y) le CCP di classe 2 violano l'articolo 33, paragrafo 5, allorché non adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni detenute nei loro sistemi o allorché non impediscono l'utilizzo di queste informazioni per altre attività economiche, oppure non impediscono l'utilizzo da parte di una persona fisica avente stretti legami con una CCP o da parte di una persona giuridica avente con una CCP un rapporto di impresa madre o di impresa figlia delle informazioni riservate conservate presso tale CCP a fini commerciali senza previa autorizzazione del cliente cui appartengono tali informazioni riservate;
- z) le CCP di classe 2 violano l'articolo 36, paragrafo 1, allorché non agiscono in modo corretto e professionale a tutela degli interessi dei loro partecipanti diretti e dei loro clienti;
- aa) le CCP di classe 2 violano l'articolo 36, paragrafo 2, allorché non si dotano di norme accessibili, trasparenti ed eque per il rapido trattamento dei reclami;
- ab) le CCP di classe 2 violano l'articolo 37, paragrafo 1 o 2, allorché utilizzano, su base continuativa, criteri di ammissione discriminatori, opachi o soggettivi, o allorché non garantiscono su base continuativa un accesso equo e aperto alla CCP, oppure non garantiscono su base continuativa che i partecipanti diretti dispongano delle risorse finanziarie sufficienti e della capacità operativa necessarie per adempiere le obbligazioni derivanti dalla loro partecipazione alla CCP, o allorché omettono di effettuare un esame completo della conformità da parte dei partecipanti diretti su base annuale;
- ac) le CCP di classe 2 violano l'articolo 37, paragrafo 4, allorché non si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i partecipanti diretti che non soddisfano più i criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e per assicurarne l'ordinato ritiro;
- ad) le CCP di classe 2 violano l'articolo 37, paragrafo 5, allorché rifiutano l'accesso a partecipanti diretti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 1, senza motivare la loro decisione per iscritto, sulla base di un'analisi completa dei rischi;
- ae) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 1, allorché non consentono ai clienti dei loro partecipanti diretti l'accesso separato ai servizi specifici forniti;
- af) le CCP di classe 2 violano l'articolo 39, paragrafo 7, allorché non offrono i diversi livelli di segregazione di cui a detto paragrafo a condizioni commerciali ragionevoli.

III. Violazioni connesse ai requisiti operativi:

- a) le CCP di classe 2 violano l'articolo 34, paragrafo 1, allorché non stabiliscono, attuano o mantengono una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le loro funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento degli obblighi assunti dalla CCP; tale piano prevede almeno la ripresa di tutte le operazioni in corso al momento della disfunzione in modo da permettere alla CCP di continuare a funzionare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista;
- b) le CCP di classe 2 violano l'articolo 34, paragrafo 2, allorché non adottano, attuano o mantengono un'apposita procedura atta a garantire che, in caso di revoca del riconoscimento a seguito di una decisione a norma dell'articolo 25, gli attivi e le posizioni del cliente e del partecipante diretto siano tempestivamente e regolarmente liquidate o trasferite;
- c) le CCP di classe 2 violano l'articolo 35, paragrafo 1, secondo comma, allorché esternalizzano le attività principali relative alla loro gestione dei rischi senza l'approvazione di ESMA;

- d) le CCP di classe 2 violano l'articolo 39, paragrafo 1, allorché non tengono registri e contabilità separati che consentano loro, in qualsiasi momento e senza ritardo, di distinguere nei conti presso la CCP stessa gli attivi e le posizioni detenute per conto di un partecipante diretto da quelle detenute per conto di ogni altro partecipante diretto e dalle proprie attività;
- e) le CCP di classe 2 violano l'articolo 39, paragrafo 2, allorché non offrono di tenere, e non tengono qualora ciò sia richiesto, registri e contabilità separati che consentano a ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso la CCP gli attivi e le posizioni del partecipante diretto stesso da quelle detenute per conto dei suoi clienti;
- f) le CCP di classe 2 violano l'articolo 39, paragrafo 3, allorché non offrono di tenere, e non tengono qualora ciò sia richiesto, registri e contabilità separati che consentano ad ogni partecipante diretto di distinguere nei conti presso le CCP gli attivi e le posizioni detenute per conto di un cliente da quelle detenute per conto di altri clienti, o allorché non offrono ai partecipanti diretti, su richiesta, la possibilità di aprire più conti a loro nome o per conto dei loro clienti;
- g) le CCP di classe 2 violano l'articolo 40 allorché non misurano e valutano, in tempo quasi reale, la propria liquidità e le proprie esposizioni creditizie nei confronti di ogni partecipante diretto e, se del caso, nei confronti di un'altra CCP con la quale hanno concluso un accordo di interoperabilità, o allorché non hanno accesso alle fonti pertinenti per la fissazione dei prezzi, in modo da poter misurare effettivamente le proprie esposizioni sulla base di un costo ragionevole;
- h) le CCP di classe 2 violano l'articolo 41, paragrafo 1, allorché, per limitare le proprie esposizioni creditizie, non impongono, richiedono o riscuotono margini dai propri partecipanti diretti o, se del caso, dalle CCP con le quali hanno concluso accordi di interoperabilità, o allorché impongono, richiedono o riscuotono margini non sufficienti a coprire le esposizioni potenziali che le CCP ritengono si verificheranno fino alla liquidazione delle corrispondenti posizioni, o a coprire le perdite che derivano almeno dal 99 % dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato o sufficienti ad assicurare che la CCP copra completamente con garanzie le sue esposizioni nei confronti di tutti i suoi partecipanti diretti e, se del caso, nei confronti di tutte le CCP con le quali ha concluso accordi di interoperabilità, almeno su base giornaliera o, se necessario, a tenere conto dei potenziali effetti prociclici;
- i) le CCP di classe 2 violano l'articolo 41, paragrafo 2, allorché, per la determinazione dei requisiti in materia di margini, non adottano modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati tenendo conto dell'intervallo tra le riscossioni dei margini, della liquidità del mercato e della possibilità di variazioni nel corso della durata dell'operazione;
- j) le CCP di classe 2 violano l'articolo 41, paragrafo 3, allorché non richiedono e riscuotono i margini su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite;
- k) le CCP di classe 2 violano l'articolo 42, paragrafo 3, allorché non mantengono un fondo di garanzia in caso di inadempimento che consente alla CCP, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, almeno di far fronte all'inadempimento del partecipante diretto nei confronti del quale ha la maggiore esposizione o all'inadempimento del secondo e del terzo maggiore partecipante diretto, se la somma delle loro esposizioni è superiore, o allorché sviluppano scenari che non includono i periodi di più forte volatilità registrati sui mercati ai quali le CCP prestano i loro servizi e una serie di futuri scenari potenziali, che tengono conto delle vendite improvvise di risorse finanziarie e della rapida riduzione della liquidità del mercato;
- l) le CCP di classe 2 violano l'articolo 43, paragrafo 2, allorché il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 42 e le altre risorse finanziarie di cui all'articolo 43, paragrafo 1, non permettono loro di far fronte all'inadempimento dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni in condizioni di mercato estreme ma plausibili;
- m) le CCP di classe 2 violano l'articolo 44, paragrafo 1, allorché non hanno accesso in ogni momento a una liquidità adeguata per prestare i propri servizi e svolgere le proprie attività o non misurano su base giornaliera il loro fabbisogno potenziale di liquidità;
- n) le CCP di classe 2 violano l'articolo 45, paragrafi 1, 2 e 3, allorché non utilizzano i margini costituiti dai partecipanti diretti inadempienti per coprire le perdite prima di far ricorso ad altre risorse finanziarie;

- o) le CCP di classe 2 violano l'articolo 45, paragrafo 4, allorché non usano risorse proprie dedicate prima di avvalersi dei contributi versati al fondo di garanzia in caso di inadempimento dai partecipanti diretti non inadempienti;
- p) le CCP di classe 2 violano l'articolo 46, paragrafo 1, allorché accettano garanzie diverse da garanzie altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo a copertura delle proprie esposizioni iniziali e continue nei confronti dei partecipanti diretti se non sono consentite altre garanzie reali a norma dell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3;
- q) le CCP di classe 2 violano l'articolo 47, paragrafo 1, allorché non investono le loro risorse finanziarie unicamente in contanti o in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi e che possono essere liquidati a breve termine, con un effetto negativo minimo sui prezzi;
- r) le CCP di classe 2 violano l'articolo 47, paragrafo 3, allorché non depositano gli strumenti finanziari costituiti a titolo di margine o a titolo di contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento presso operatori di sistemi di regolamento titoli che assicurino la protezione totale di tali strumenti finanziari, quando disponibili, o non avvalendosi di altri meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati;
- s) le CCP di classe 2 violano l'articolo 47, paragrafo 4, allorché non costituiscono depositi in contanti attraverso meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati oppure attraverso l'uso di depositi presso le banche centrali o altri strumenti paragonabili previsti dalle banche centrali;
- t) le CCP di classe 2 violano l'articolo 47, paragrafo 5, allorché depositano attivi presso terzi senza provvedere affinché gli attivi appartenenti ai partecipanti diretti siano tenute distinte dagli attivi appartenenti alla CCP e da quelle appartenenti a terzi attraverso conti intestati diversamente nei libri contabili di terzi o attraverso altre misure equivalenti che conseguono lo stesso grado di protezione o allorché, se necessario, non hanno rapidamente accesso agli strumenti finanziari;
- u) le CCP di classe 2 violano l'articolo 47, paragrafo 6, allorché investono il loro capitale o le somme derivanti dai requisiti stabiliti agli articoli da 41a 44 in propri titoli o in quelli della propria impresa madre o della propria impresa figlia;
- v) le CCP di classe 2 violano l'articolo 48, paragrafo 1, allorché non dispongono di procedure dettagliate da seguire nel caso in cui un partecipante diretto non rispetti i requisiti di partecipazione di cui all'articolo 37 entro i termini e secondo le procedure stabilite dalle CCP, o allorché non definiscono dettagliatamente le procedure da seguire nel caso in cui l'inadempimento di un partecipante diretto non sia dichiarato da esse stesse o allorché non sottopongono tali procedure a un riesame annuale;
- w) le CCP di classe 2 violano l'articolo 48, paragrafo 2, allorché non intervengono rapidamente per contenere le perdite e limitare le pressioni sulla liquidità dovute all'inadempimento dei partecipanti diretti e per assicurare che la liquidazione delle posizioni di un partecipante diretto non perturbi le loro attività e non esponga i partecipanti diretti non inadempienti a perdite che questi non possono né prevedere né controllare;
- x) le CCP di classe 2 violano l'articolo 48, paragrafo 3, allorché omettono di informare prontamente l'Aesfem prima che le procedure di inadempimento siano dichiarate o avviate;
- y) le CCP di classe 2 violano l'articolo 48, paragrafo 4, allorché non verificano il carattere esecutivo delle loro procedure in caso di inadempimento e non adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare di disporre dei poteri giuridici necessari per liquidare le posizioni proprietarie del partecipante diretto inadempiente e trasferire o liquidare le posizioni dei clienti del partecipante diretto inadempiente;
- z) le CCP di classe 2 violano l'articolo 49, paragrafo 1, allorché non riesaminano regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i requisiti in materia di margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi, e allorché non sottopongono frequentemente tali modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili o non effettuano prove a posteriori per valutare l'affidabilità della metodologia adottata, oppure non ottengono una convalida indipendente, o non informano l'Aesfem dei risultati delle prove effettuate o non ottengono la convalida dell'Aesfem prima di adottare modifiche significative ai modelli e ai parametri qualora l'Aesfem non abbia consentito l'adozione provvisoria di tale modifica prima della sua convalida;

- aa) le CCP di classe 2 violano l'articolo 49, paragrafo 2, allorché non verificano regolarmente gli aspetti essenziali delle procedure in caso di inadempimento o non adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che tutti i partecipanti diretti le capiscano e dispongano dei meccanismi appropriati per reagire in caso di inadempimento;
- ab) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50, paragrafo 1, allorché non utilizzano, laddove conveniente e disponibile, moneta di banca centrale per il regolamento delle loro operazioni o non adottano misure per limitare rigorosamente i rischi del regolamento in contanti qualora non sia utilizzata moneta di banca centrale;
- ac) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50, paragrafo 3, allorché non eliminano il rischio di perdita del capitale ricorrendo per quanto possibile a meccanismi di consegna dietro pagamento quando le CCP hanno l'obbligo di effettuare o ricevere consegne di strumenti finanziari;
- ad) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50 *bis* o l'articolo 50 *ter*, allorché non calcolano il K_{CCP} come specificato in tali articoli o non rispettano le regole per il calcolo del K_{CCP} di cui all'articolo 50 *bis*, paragrafo 2, all'articolo 50 *ter* e all'articolo 50 *quinquies*;
- ae) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50 *bis*, paragrafo 3, allorché non calcolano il K_{CCP} almeno con cadenza trimestrale o lo calcolano meno frequentemente di quanto richiesto dall'Aesfem in conformità dell'articolo 50 *bis*, paragrafo 3;
- af) le CCP di classe 2 violano l'articolo 51, paragrafo 2, allorché non beneficiano di un accesso non discriminatorio sia ai dati necessari per esercitare le loro funzioni da una sede di negoziazione, a condizione che le CCP rispettino i requisiti tecnici e operativi stabiliti dalla sede di negoziazione, sia al sistema di regolamento interessato;
- ag) le CCP di classe 2 violano l'articolo 52, paragrafo 1, allorché concludono un accordo di interoperabilità senza soddisfare i requisiti di cui alle lettere da a) a d) di tale paragrafo;
- ah) le CCP di classe 2 violano l'articolo 53, paragrafo 1, allorché non distinguono nei conti gli attivi e le posizioni detenute per conto di un'altra CCP con cui hanno concluso un accordo di interoperabilità;
- ai) le CCP di classe 2 violano l'articolo 54, paragrafo 1, allorché concludono un accordo di interoperabilità senza l'approvazione preliminare dell'Aesfem.

IV. Violazioni connesse alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni:

- a) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 1, allorché non pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne;
- b) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 1, allorché non comunicano all'Aesfem le informazioni sui costi e sui proventi dei propri servizi;
- c) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 2, allorché non informano i partecipanti diretti e i loro clienti dei rischi associati ai servizi forniti;
- d) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 3, allorché non comunicano ai loro partecipanti diretti o all'Aesfem le informazioni sui prezzi utilizzate per il calcolo delle loro esposizioni a fine giornata nei confronti dei partecipanti diretti o non rendono pubblici i volumi delle operazioni compensate per ogni strumento compensato dalle CCP stesse su base aggregata;
- e) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 4, allorché non rendono pubblici i requisiti operativi e tecnici relativi ai protocolli di comunicazione riguardanti il contenuto e i formati dei messaggi utilizzati nell'interazione con i terzi, inclusi i requisiti operativi e tecnici di cui all'articolo 7;

- f) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 5, allorché non rendono pubbliche le eventuali violazioni da parte di partecipanti diretti dei criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 1, o dei requisiti stabiliti all'articolo 38, paragrafo 1, salvo nei casi in cui l'Aesfem ritenga che tale divulgazione al pubblico possa rappresentare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato o possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte;
- g) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 6, allorché non offrono ai loro partecipanti diretti uno strumento di simulazione che consente loro di determinare l'importo dell'ulteriore margine iniziale, su base lorda, che la CCP può richiedere al momento della compensazione di una nuova operazione, oppure rendendo accessibile tale strumento su base non garantita.
- h) le CCP di classe 2 violano l'articolo 38, paragrafo 7, allorché non forniscono ai loro partecipanti diretti le informazioni sui modelli del margine iniziale da loro utilizzati di cui alle lettere a), b) e c) della seconda frase di tale paragrafo.
- i) le CCP di classe 2 violano l'articolo 39, paragrafo 7, allorché non rendono pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione che forniscono;
- j) le CCP di classe 2 violano l'articolo 49, paragrafo 3, allorché non rendono pubblici aspetti essenziali del loro modello di gestione dei rischi o le ipotesi prese in considerazione per effettuare la prova di stress di cui all'articolo 49, paragrafo 1;
- k) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50, paragrafo 2, allorché non indicano chiaramente le loro obbligazioni in materia di consegna di strumenti finanziari, precisando in particolare se hanno l'obbligo di effettuare o ricevere la consegna di uno strumento finanziario o se indennizzano i partecipanti per le perdite subite nella procedura di consegna;
- l) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50 *quater*, paragrafo 1, allorché non notificano le informazioni di cui all'articolo 50 *quater*, paragrafo 1, lettere da a) a e), a coloro tra i loro partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti;
- m) le CCP di classe 2 violano l'articolo 50 *quater*, paragrafo 2, allorché non informano coloro tra i loro partecipanti diretti che sono enti almeno con cadenza trimestrale o li informano meno frequentemente di quanto richiesto dall'Aesfem in conformità dell'articolo 50 *quater*, paragrafo 2.

V. Violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza:

- a) le CCP violano l'articolo 25 *septies* allorché omettono di fornire informazioni in risposta a una decisione di richiesta di informazioni in conformità dell'articolo 25 *septies*, paragrafo 3, o forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta di informazioni dell'Aesfem in conformità dell'articolo 25 *septies*, paragrafo 2, o in risposta a una decisione dell'Aesfem di richiesta di informazioni in conformità dell'articolo 25 *septies*, paragrafo 3;
 - b) le CCP o i rispettivi rappresentanti forniscono risposte inesatte o fuorvianti a quesiti sottoposti ai sensi dell'articolo 25 *octies*, paragrafo 1, lettera c);
 - c) le CCP violano l'articolo 25 *octies*, paragrafo 1, lettera e), allorché non soddisfano la richiesta da parte dell'Aesfem di documentazione del traffico telefonico e del traffico dati;
 - d) le CCP di classe 2 non si conformano a tempo debito alle misure di vigilanza previste da una decisione adottata dall'Aesfem ai sensi dell'articolo 25 *octodecies*;
 - e) le CCP di classe 2 non si sottopongono a un'ispezione in loco prevista da una decisione di ispezione adottata dall'Aesfem ai sensi dell'articolo 25 *nonies*.
-

ALLEGATO IV

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo 25 *undecies*, paragrafo 3

I coefficienti seguenti sono applicabili in modo cumulativo agli importi di base di cui all'articolo 25 *undecies*, paragrafo 2:

I. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:

- a) se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta si applica un coefficiente aggiuntivo di 1,1;
- b) se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi è applicato un coefficiente di 1,5;
- c) se la violazione ha evidenziato carenze sistemiche nell'organizzazione della CCP, in particolare nelle sue procedure, nei sistemi di gestione o nei controlli interni della stessa, si applica un coefficiente pari a 2,2;
- d) se la violazione ha un impatto negativo sulla qualità delle attività e dei servizi della CCP si applica un coefficiente di 1,5;
- e) se la violazione è stata commessa intenzionalmente si applica un coefficiente di 2;
- f) se non è stata adottata alcuna misura correttiva dal momento dell'accertata violazione si applica un coefficiente di 1,7;
- g) se l'alta dirigenza della CCP non ha cooperato con l'Aesfem nello svolgimento delle indagini si applica un coefficiente di 1,5.

II. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti:

- a) se la violazione è stata commessa per meno di dieci giorni lavorativi si applica un coefficiente di 0,9;
 - b) se l'alta dirigenza della CCP può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire la violazione si applica un coefficiente di 0,7;
 - c) se la CCP ha riferito rapidamente, con efficacia e completezza la violazione all'Aesfem si applica un coefficiente di 0,4;
 - d) in caso di adozione volontaria da parte della CCP di misure volte a impedire il ripetersi di simili violazioni in futuro, si applica un coefficiente pari a 0,6.».
-